

Bruxelles, 4 luglio 2024  
(OR. en)

10562/24

---

Fascicolo interistituzionale:  
2022/0344(COD)

---

CODEC 1394  
ENV 571  
CLIMA 222  
AGRI 452  
FORETS 154  
ENER 268  
TRANS 262  
PE 143

#### NOTA INFORMATIVA

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine:      | Segretariato generale del Consiglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Destinatario: | Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oggetto:      | Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque<br>- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo<br>(Strasburgo, 22-25 aprile 2024) |

#### I. INTRODUZIONE

Il relatore, Milan BRGLEZ (S&D, SI), ha presentato, a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI), una relazione sulla proposta di direttiva in oggetto contenente 156 emendamenti (emendamenti 1-156) alla proposta. Non sono stati presentati altri emendamenti.

## II. VOTAZIONE

Nella votazione del 24 aprile 2024, la plenaria del Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta di direttiva, che corrisponde agli emendamenti che aveva adottato il 12 settembre 2023<sup>1</sup>.

La proposta della Commissione così modificata è contenuta nella risoluzione legislativa del Parlamento riportata in allegato.

---

---

<sup>1</sup> Emendamenti 1-156 della proposta di direttiva.

**P9\_TA(2024)0358**

## **Inquinanti delle acque superficiali e sotterranee**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque (COM(2022)0540 – C9-0361/2022 – 2022/0344(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0540),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0361/2022),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 febbraio 2023<sup>1</sup>,
  - previa consultazione del Comitato delle regioni,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - visti i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
  - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0238/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso<sup>2</sup>;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> GU C 146 del 27.4.2023, pag. 41.

<sup>2</sup> La presente posizione corrisponde agli emendamenti approvati il 12 settembre 2023 (GU C, C/2024/1777, 22.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/1777/oj>).

**Emendamento 1**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando -1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(-1) L'acqua non è un prodotto commerciale qualunque, bensì un bene comune e un patrimonio che occorre tutelare e trattare in quanto tale, in modo da garantire la salvaguardia degli ecosistemi e l'accesso universale all'acqua pulita.**

**Emendamento 2**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando -1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(-1 bis) Il 28 luglio 2010 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto il diritto all'acqua potabile sicura e pulita e ai servizi igienico-sanitari quale diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani. In seguito al successo dell'iniziativa dei cittadini europei del 2014, dal titolo "Right2Water", la Commissione ha adottato una proposta di revisione della direttiva Acqua potabile nel 2018 e la corrispondente direttiva modificata è entrata in vigore il 12 gennaio 2021. Detta direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di migliorare l'accesso alle acque destinate al consumo umano, basandosi fra l'altro sulle conoscenze acquisite e sulle azioni condotte nel quadro della direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire l'effettività del diritto all'acqua pulita e ai servizi igienico-sanitari migliorando la qualità sia delle acque superficiali che di quelle sotterranee.**

**Emendamento 3**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 1**

*Testo della Commissione*

**(1) L'inquinamento chimico delle acque superficiali e sotterranee rappresenta una minaccia per l'ambiente acquatico, con effetti quali la tossicità acuta e cronica negli organismi acquatici, l'accumulo di inquinanti negli ecosistemi e la perdita di**

*Emendamento*

**(1) L'inquinamento chimico delle acque superficiali e sotterranee rappresenta una minaccia per l'ambiente acquatico, con effetti quali la tossicità acuta e cronica negli organismi acquatici, l'accumulo di inquinanti negli ecosistemi e la perdita di habitat e di**

habitat e di biodiversità, e anche per la salute umana. L'istituzione di standard di qualità ambientale contribuisce a realizzare l'obiettivo "inquinamento zero" per un ambiente privo di sostanze tossiche.

biodiversità, e anche per la salute umana. L'istituzione di standard di qualità ambientale contribuisce a realizzare l'obiettivo "inquinamento zero" per un ambiente privo di sostanze tossiche, ***che è uno degli obiettivi prioritari dell'ottavo programma di azione per l'ambiente<sup>1 bis</sup>***.

*<sup>1 bis</sup> **Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030.***

**Emendamento 4**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*  
***(1 bis) Secondo l'Agenzia europea dell'ambiente, circa il 90 % della superficie dei corpi idrici sotterranei presenta un buono stato quantitativo, circa il 75 % della superficie dei corpi idrici sotterranei presenta un buono stato chimico, il 40 % dei corpi idrici superficiali presenta uno stato ecologico buono o elevato e il 38 % della superficie dei corpi idrici superficiali presenta un buon stato chimico, mentre la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente del 4 dicembre 2019, dal titolo "L'ambiente in Europa – Stato e prospettive nel 2020: conoscenze per la transizione verso un'Europa sostenibile", ha evidenziato che la riduzione dell'inquinamento ha migliorato la qualità delle acque, ma che l'Unione era lungi dal raggiungere un buono stato ecologico per tutti i corpi idrici entro il 2020.***

**Emendamento 5**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*  
***(1 ter) Il controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro sulle acque del 2019 (il "controllo dell'adeguatezza") ha concluso nella sua valutazione che la prossima serie di programmi di misure avrà un ruolo***

*fondamentale nel garantire i progressi necessari per il conseguimento degli obiettivi ambientali della direttiva 2000/60/CE entro il termine del 2027 e ha indicato che, attualmente, più della metà di tutti i corpi idrici europei beneficia di esenzione ai sensi della direttiva 2000/60/CE, il che rende particolarmente difficile per gli Stati membri conseguire gli standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie entro la scadenza prevista. Inoltre, il controllo dell'adeguatezza ha concluso che gli obiettivi ambientali non sono stati pienamente raggiunti a causa di finanziamenti insufficienti, di un'attuazione lenta e di un'integrazione inadeguata degli obiettivi ambientali nelle politiche settoriali, e non a causa di carenze nella legislazione.*

**Emendamento 6**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(1 quater) A causa di fattori geografici e socioeconomici, alcune popolazioni, inclusi i popoli indigeni, sono più vulnerabili all'inquinamento idrico. È prevista una crescita del settore minerario nell'Unione europea per garantire lo sviluppo dell'industria a zero emissioni nette. Come ribadito nella relazione 09/2021 dell'Agenzia europea dell'ambiente<sup>1 bis</sup>, il settore minerario ha un impatto diretto sulla qualità e sulla quantità delle acque. È pertanto necessario attuare meglio i quadri legislativi esistenti e pianificare e controllare l'uso e lo scarico dell'acqua anche nelle operazioni minerarie.*

*<sup>1 bis</sup> "Drivers of and pressures arising from selected key water management challenges: A European overview" (Fattori trainanti e pressioni collegati a determinate sfide chiave in materia di gestione delle risorse idriche: una panoramica europea), relazione 09/2021, AEA.*

**Emendamento 7**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 1 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(1 quinquies)** *Molti territori dell'Unione sono soggetti a importanti e crescenti vincoli idrici. Le importanti e persistenti siccità degli ultimi anni, soprattutto nelle regioni mediterranee, stanno mettendo a rischio la produzione agricola e causando una grave diminuzione delle riserve di acque superficiali e sotterranee<sup>1 bis</sup>.*

---

*1 bis*

*<https://www.oecd.org/agriculture/topics/water-and-agriculture/>*

**Emendamento 8**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 1 sexies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(1 sexies)** *L'acqua è un bene pubblico a beneficio di tutti e rappresenta una risorsa naturale essenziale, insostituibile e indispensabile per la vita, la cui dimensione sociale, economica e ambientale deve essere considerata con attenzione. I cambiamenti climatici, tra cui la maggiore frequenza con cui si verificano disastri naturali ed eventi atmosferici estremi, e il degrado della biodiversità hanno ripercussioni negative sulla qualità e la quantità dell'acqua, il che genera pressioni sui settori che dipendono dalla disponibilità di acqua, in particolare l'agricoltura.*

**Emendamento 9**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 1 septies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(1 septies)** *Benché nella sua relazione del 2018 intitolata "Acque europee: valutazione dello stato e delle pressioni", l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) abbia identificato talune pratiche agricole come ostacoli al raggiungimento del buono stato chimico delle acque sotterranee nell'Unione in quanto responsabili dell'inquinamento da nitrati e pesticidi, negli ultimi decenni si è osservata nell'Unione una diminuzione costante dell'uso di fertilizzanti minerali e delle eccedenze di nutrienti<sup>1 bis</sup>. Altre fonti di inquinamento importanti sono gli scarichi non collegati al sistema fognario, i siti contaminati o i siti industriali abbandonati.*

---

*1 bis*

*<https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-water>*

**Emendamento 10**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 1 octies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(1 octies)** *Un buono stato dei corpi idrici e una gestione efficiente delle risorse idriche rappresentano una priorità per l'agricoltura, dato che gli agricoltori basano la loro attività sull'acqua e, per tale motivo, hanno un interesse personale nell'uso sostenibile di tali risorse.*

**Emendamento 11**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 1 nonies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(1 nonies)** *Al fine di agevolare la transizione verso un settore agricolo più sostenibile, più produttivo e resiliente ai vincoli idrici, è opportuno introdurre incentivi per incoraggiare gli agricoltori a*

*migliorare la gestione delle acque e a modernizzare i sistemi e le tecniche di irrigazione.*

## **Emendamento 12**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 1 decies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(1 decies) L'uso dei pesticidi può avere ripercussioni gravi sulla qualità e la quantità dell'acqua disponibile per uso agricolo, con conseguenti effetti negativi sulla biodiversità acquatica e terrestre. È pertanto opportuno monitorare l'impatto dei pesticidi e dei loro metaboliti sui corpi idrici, come pure la loro evoluzione dal punto di vista ecotossicologico.*

## **Emendamento 13**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 1 undecies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(1 undecies) È fondamentale tenere conto degli sforzi compiuti finora in settori come l'agricoltura, dove è già stato possibile ridurre la contaminazione fitosanitaria del 14 % rispetto al periodo 2015-2017 e del 26 % se si considerano gli inquinanti più nocivi. I dati mostrano pertanto una costante riduzione dell'uso di sostanze chimiche e dei relativi rischi e il 2020 è stato il secondo anno consecutivo in cui si è registrata una notevole diminuzione nell'utilizzo dei pesticidi, soprattutto per quanto riguarda quelli più pericolosi<sup>1 bis</sup>.*

---

*1 bis*

*[https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/farm-fork-targets-progress/eu-trends\\_it](https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/farm-fork-targets-progress/eu-trends_it)*

## **Emendamento 14**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 1 duodecies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(1 duodecies) L'inquinamento chimico delle acque superficiali e sotterranee rappresenta anche una minaccia per l'agricoltura, in quanto limita la disponibilità di acqua adatta all'irrigazione delle colture e aggrava ulteriormente la scarsità idrica. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero pertanto sostenere maggiormente la ricerca e l'innovazione al fine di adottare rapidamente soluzioni al problema della scarsità e dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, tra cui la digitalizzazione, l'agricoltura di precisione, l'ottimizzazione e la modernizzazione dell'irrigazione e un uso circolare delle risorse, per una migliore gestione delle risorse idriche resiliente ai cambiamenti climatici e un'applicazione più mirata di pesticidi e fertilizzanti per le colture, alternative meno inquinanti e più sicure ai fattori di produzione agricoli, varietà di colture più resistenti ed efficienti sotto il profilo nutrizionale e un maggiore utilizzo delle acque reflue trattate per l'irrigazione agricola. Ciò dovrebbe contribuire a realizzare un sistema alimentare dell'Unione sostenibile e resiliente, riducendo nel contempo l'inquinamento diffuso provocato dall'agricoltura e la necessità di ricorrere all'estrazione per uso agricolo.*

## **Emendamento 15**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 bis) Nel cercare di raggiungere un livello elevato di protezione dell'ambiente e nell'attuare il piano d'azione per l'inquinamento zero, l'Unione dovrebbe tenere conto della varietà delle situazioni nelle sue diverse regioni, dell'impatto sulla sicurezza alimentare, sulla produzione e sull'accessibilità economica degli alimenti, nonché di*

*un'alimentazione sana e sostenibile.*

## **Emendamento 16**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(3 bis)** *Conseguire un "buono stato dei corpi idrici" e garantire la disponibilità dell'acqua sono obiettivi trasversali che spesso non sono perseguiti in maniera sufficientemente coerente. Una buona gestione delle risorse idriche dovrebbe essere integrata in tutte le politiche dell'Unione riguardanti i settori che utilizzano acqua.*

## **Emendamento 17**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(3 ter)** *Il controllo dell'adeguatezza ha messo in evidenza la necessità di una migliore integrazione degli obiettivi in materia di acque nella politica agricola. La nuova PAC ha introdotto misure volte a rendere più sostenibile la gestione delle risorse idriche. Ai fini di una maggiore coerenza tra la politica agricola e la politica delle acque, gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno le opportunità disponibili nel quadro della nuova PAC e integrare pienamente le questioni idriche nei loro piani strategici, compreso l'uso dei sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (AKIS), nonché facilitare lo sviluppo di servizi di consulenza allo scopo di promuovere le migliori pratiche in materia di gestione delle acque.*

## **Emendamento 18**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 4**

*Testo della Commissione*

**(4)** La direttiva 2000/60/CE del

*Emendamento*

**(4)** La direttiva 2000/60/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio<sup>45</sup> ha istituito un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee. Tale quadro prevede l'individuazione di sostanze prioritarie tra quelle che comportano un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico a livello di Unione. La direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>46</sup> istituisce standard di qualità ambientale (SQA) a livello dell'Unione per le 45 sostanze prioritarie elencate nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE e per altri otto inquinanti già disciplinati a livello dell'Unione prima che l'allegato X fosse introdotto con decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>47</sup>. La direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>48</sup> stabilisce norme di qualità delle acque sotterranee a livello dell'Unione per i nitrati e le sostanze attive nei pesticidi e criteri per fissare valori soglia nazionali per altri inquinanti delle acque sotterranee. Stabilisce inoltre un elenco minimo di 12 inquinanti e dei loro indicatori per i quali gli Stati membri devono ***prendere in considerazione la fissazione di*** detti valori soglia. Le norme di qualità delle acque sotterranee sono stabilite nell'allegato I della direttiva 2006/118/CE.

<sup>45</sup> Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

<sup>46</sup> Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).

Parlamento europeo e del Consiglio<sup>45</sup> ha istituito un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee. Tale quadro prevede l'individuazione di sostanze prioritarie tra quelle che comportano un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico a livello di Unione. La direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>46</sup> istituisce standard di qualità ambientale (SQA) a livello dell'Unione per le 45 sostanze prioritarie elencate nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE e per altri otto inquinanti già disciplinati a livello dell'Unione prima che l'allegato X fosse introdotto con decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>47</sup>. La direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>48</sup> stabilisce norme di qualità delle acque sotterranee a livello dell'Unione per i nitrati e le sostanze attive nei pesticidi e criteri per fissare valori soglia nazionali per altri inquinanti delle acque sotterranee. Stabilisce inoltre un elenco minimo di 12 inquinanti e dei loro indicatori per i quali gli Stati membri devono ***fissare*** detti valori soglia. Le norme di qualità delle acque sotterranee sono stabilite nell'allegato I della direttiva 2006/118/CE.

<sup>45</sup> Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

<sup>46</sup> Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).

<sup>47</sup> Decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

<sup>48</sup> Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).

<sup>47</sup> Decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

<sup>48</sup> Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).

**Emendamento 19**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*  
**(4 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'inquinamento causato dallo scarico, da emissioni e da perdite di sostanze pericolose prioritarie sia arrestato o gradualmente eliminato entro un termine appropriato e comunque al più tardi entro 20 anni dall'inserimento di una data sostanza prioritaria nell'elenco delle sostanze pericolose di cui all'allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE. Tale termine si dovrebbe applicare fatta salva l'applicazione di scadenze più rigorose previste da altre normative applicabili dell'Unione.**

**Emendamento 20**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 5**

*Testo della Commissione*

(5) L'inserimento delle sostanze nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE o nell'allegato I o II della direttiva 2006/118/CE è preso in considerazione sulla base di una valutazione del rischio che esse comportano per gli esseri umani e l'ambiente acquatico. Gli elementi principali della valutazione sono la conoscenza delle concentrazioni ambientali delle sostanze, comprese le informazioni raccolte grazie all'elenco di controllo, dell'(eco)tossicologia nonché della loro

*Emendamento*

(5) L'inserimento delle sostanze nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE o nell'allegato I o II della direttiva 2006/118/CE è preso in considerazione sulla base di una valutazione del rischio che esse comportano per gli esseri umani e l'ambiente acquatico. Gli elementi principali della valutazione sono la conoscenza delle concentrazioni ambientali delle sostanze, comprese le informazioni raccolte grazie all'elenco di controllo, dell'(eco)tossicologia nonché della loro

persistenza, bioaccumulo, cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione e potenziale di interferenza endocrina.

**Emendamento 21**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 7**

*Testo della Commissione*

(7) È necessario avvalersi tanto di misure di controllo alla fonte quanto di interventi a valle per affrontare efficacemente la maggior parte degli inquinanti durante tutto il loro ciclo di vita, compresi, se del caso, la progettazione, l'autorizzazione o l'approvazione delle sostanze chimiche, il controllo delle emissioni durante la fabbricazione e l'uso o altri processi e la gestione dei rifiuti. Pertanto la definizione di nuovi o più rigorosi standard di qualità nei corpi idrici integra ed è coerente con altri atti normativi dell'Unione che affrontano o **potrebbero** affrontare il problema dell'inquinamento in una o più di queste fasi, tra cui i regolamenti (CE) n. 1907/2006<sup>49</sup>, (CE) n. 1107/2009<sup>50</sup>, (UE) n. 528/2012<sup>51</sup> e (UE) 2019/6<sup>52</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2001/83/CE<sup>53</sup>, 2009/128/CE<sup>54</sup> e 2010/75/UE<sup>55</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 91/271/CEE del Consiglio<sup>56</sup>.

persistenza, bioaccumulo, **tossicità, mobilità**, cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione e potenziale di interferenza endocrina.

*Emendamento*

(7) È necessario avvalersi tanto di misure di controllo alla fonte quanto di interventi a valle per affrontare efficacemente la maggior parte degli inquinanti durante tutto il loro ciclo di vita, compresi, se del caso, la progettazione, l'autorizzazione o l'approvazione delle sostanze chimiche, il controllo delle emissioni durante la fabbricazione e l'uso o altri processi e la gestione dei rifiuti. Pertanto la definizione di nuovi o più rigorosi standard di qualità nei corpi idrici integra ed è coerente con altri atti normativi dell'Unione che affrontano o **dovrebbero** affrontare il problema dell'inquinamento in una o più di queste fasi, tra cui i regolamenti (CE) n. 1907/2006<sup>49</sup>, (CE) n. 1107/2009<sup>50</sup>, (UE) n. 528/2012<sup>51</sup> e (UE) 2019/6<sup>52</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2001/83/CE<sup>53</sup>, 2009/128/CE<sup>54</sup> e 2010/75/UE<sup>55</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 91/271/CEE del Consiglio<sup>56</sup>. ***Affinché conseguano gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE nel modo migliore e più efficiente possibile in termini di costi, gli Stati membri dovrebbero garantire, nel definire i loro programmi di misure, che le misure di controllo alla fonte siano considerate prioritarie rispetto agli interventi a valle e che tali misure siano conformi alla pertinente normativa settoriale dell'Unione in materia di inquinamento. Qualora vi sia il rischio che le misure di controllo alla fonte non riescano a conseguire un buono stato dei corpi idrici, è opportuno applicare interventi a valle. La Commissione dovrebbe elaborare***

*orientamenti sulle migliori pratiche per le  
misure di controllo alla fonte e la  
complementarietà degli interventi a valle.*

<sup>49</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>50</sup> Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

<sup>51</sup> Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

<sup>52</sup> Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

<sup>53</sup> Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

<sup>54</sup> Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).";

<sup>55</sup> Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

<sup>56</sup> Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento

<sup>49</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>50</sup> Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

<sup>51</sup> Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

<sup>52</sup> Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

<sup>53</sup> Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

<sup>54</sup> Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).";

<sup>55</sup> Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

<sup>56</sup> Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento

delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

**Emendamento 22**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

*Emendamento*  
**(7 bis)** *L'inquinamento idrico è dovuto principalmente alle attività industriali e agricole, agli scarichi di acque reflue e al deflusso urbano, inclusa l'acqua piovana. Le azioni della Commissione e degli Stati membri dovrebbero dare priorità a misure di riduzione dell'inquinamento alla fonte, nonché alla loro attuazione. A tal fine, dovrebbe essere garantita la coerenza tra tutte le componenti della legislazione nazionale e dell'Unione che si occupano di emissioni inquinanti alla fonte, in modo da ridurre l'inquinamento portandolo a livelli non ritenuti nocivi per la salute e per gli ecosistemi naturali.*

**Emendamento 23**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 7 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*  
**(7 ter)** *Onde garantire che le normative volte a prevenire l'inquinamento delle acque superficiali e delle acque sotterranee siano aggiornate in relazione alla rapida evoluzione delle sostanze chimiche nuove ed emergenti potenzialmente in grado, in quanto inquinanti, di porre rischi significativi per la salute umana e l'ambiente acquatico, è opportuno rafforzare i meccanismi strategici di individuazione e valutazione di tali sostanze che destano nuove preoccupazioni. A tale proposito, è opportuno mettere a punto un approccio che consenta il monitoraggio e l'analisi di un numero aggiuntivo di tali sostanze o gruppi di sostanze nell'ambito degli elenchi di controllo per le acque superficiali e sotterranee. Le sostanze o i gruppi di sostanze da includere nell'elenco di controllo dovrebbero essere*

*selezionati tra quelli che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico e per i quali i dati di monitoraggio sono insufficienti. Il numero di tali sostanze o gruppi di sostanze da monitorare e analizzare negli elenchi di controllo per le acque superficiali e sotterranee non dovrebbe essere limitato.*

**Emendamento 24**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 8**

*Testo della Commissione*

(8) Le nuove conoscenze scientifiche indicano che, oltre a quelle già disciplinate, diverse altre sostanze inquinanti presenti nei corpi idrici comportano un rischio significativo. Nelle acque sotterranee è stato individuato un problema specifico tramite il monitoraggio volontario delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) e delle sostanze farmaceutiche. In oltre il 70 % dei punti di misurazione delle acque sotterranee dell'Unione sono state rilevate PFAS, in molti siti in quantità decisamente superiore alle attuali soglie nazionali, e anche le sostanze farmaceutiche sono molto diffuse. Per quanto riguarda le acque superficiali, l'acido perfluorooottano solfonico e i suoi derivati sono già inseriti nell'elenco delle sostanze prioritarie, ma ora è noto che anche altre PFAS comportano un rischio. Il monitoraggio dell'elenco di controllo effettuato a norma dell'articolo 8 ter della direttiva 2008/105/CE ha confermato che nelle acque superficiali sussiste un rischio derivante da una serie di sostanze farmaceutiche che dovrebbero pertanto essere aggiunte all'elenco delle sostanze prioritarie.

*Emendamento*

(8) Le nuove conoscenze scientifiche indicano che, oltre a quelle già disciplinate, diverse altre sostanze inquinanti presenti nei corpi idrici comportano un rischio significativo. Nelle acque sotterranee è stato individuato un problema specifico tramite il monitoraggio volontario delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) e delle sostanze farmaceutiche. In oltre il 70 % dei punti di misurazione delle acque sotterranee dell'Unione sono state rilevate PFAS, in molti siti in quantità decisamente superiore alle attuali soglie nazionali, e anche le sostanze farmaceutiche sono molto diffuse. ***Occorre pertanto aggiungere un sottoinsieme di PFAS specifiche, nonché il parametro "PFAS – totale", all'elenco degli inquinanti delle acque sotterranee.*** Per quanto riguarda le acque superficiali, l'acido perfluorooottano solfonico e i suoi derivati sono già inseriti nell'elenco delle sostanze prioritarie, ma ora è noto che anche altre PFAS comportano un rischio. ***Occorre pertanto aggiungere un sottoinsieme di PFAS specifiche, nonché il parametro "PFAS – totale", all'elenco delle sostanze prioritarie. Per garantire un approccio armonizzato e condizioni di parità nell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE allo scopo di modificare l'allegato I della***

*direttiva 2006/118/CE definendo uno standard di qualità per il parametro "PFAS – totale". Il monitoraggio dell'elenco di controllo effettuato a norma dell'articolo 8 ter della direttiva 2008/105/CE ha **inoltre** confermato che nelle acque superficiali sussiste un rischio derivante da una serie di sostanze farmaceutiche che dovrebbero pertanto essere aggiunte all'elenco delle sostanze prioritarie.*

**Emendamento 25**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(8 bis) Il glifosato è il diserbante più utilizzato nell'Unione per uso agricolo. In quanto sostanza attiva, ha suscitato gravi preoccupazioni in termini di effetti sulla salute umana e tossicità acquatica. Nel dicembre 2022, la Commissione ha deciso di concedere una proroga temporanea di un anno per l'autorizzazione all'uso del glifosato, in attesa della rivalutazione della sostanza attiva da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare prevista a luglio 2023. Diversi studi scientifici recenti<sup>1 bis</sup> indicano tuttavia che si dovrebbe considerare uno standard di qualità ambientale (SQA) inferiore a 0,1 µg /l per tutti i corpi idrici superficiali, sulla base della tossicità acquatica del glifosato, dell'acido aminometilfosfonico (AMPA) e dei diserbanti a base di glifosato. In considerazione delle valutazioni in corso da parte dei regolatori dell'Unione competenti e dei risultati scientifici dei pertinenti studi sugli effetti del glifosato sulla vita acquatica e al fine di garantire un buono stato chimico della maggioranza delle acque dell'Unione, sulla base del principio di precauzione, è opportuno adottare un SQA-AA comune e unificato per le acque superficiali interne e, separatamente, per le altre acque superficiali in relazione al glifosato.**

*1 bis "Transcriptomic signalling in zebrafish embryos exposed to environmental concentrations of glyphosate" (Segnalazione trascrittomica negli embrioni di pesce zebra esposti a concentrazioni ambientali di glifosato), 2022. "Effects of low-concentration glyphosate and aminomethyl phosphonic acid on zebrafish embryo development" (Effetti del glifosato a bassa concentrazione e dell'acido aminometilfosfonico sullo sviluppo dell'embrione di pesce zebra), 2021. "Global transcriptomic profiling demonstrates induction of oxidative stress and compensatory cellular stress responses in brown trout exposed to glyphosate and Roundup" (Il profilo trascrittomico globale dimostra l'induzione dello stress ossidativo e le risposte allo stress cellulare compensativo nella trota fario esposta al glifosato e Roundup), 2018.*

**Emendamento 26**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 8 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*  
**(8 ter)** *L'atrazina è un diserbante utilizzato per le infestanti annuali a foglia larga e le graminacee annuali nei cereali. L'utilizzo dell'atrazina nei prodotti fitosanitari non è più autorizzato nell'Unione europea ai sensi della decisione 2004/248/CE della Commissione<sup>1 bis</sup>. È stato dimostrato che l'atrazina è un interferente endocrino e, in base alle prove a disposizione, interferisce con la riproduzione e lo sviluppo, oltre ad essere potenzialmente cancerogena. L'Agenzia europea dell'ambiente, valutando i pesticidi rispetto alle soglie di impatto o di qualità tra il 2013 e il 2020, ha constatato che il superamento di uno o più pesticidi, in particolare superamenti dell'atrazina e dei suoi metaboliti, è stato rilevato in una percentuale compresa tra il 4 % e l'11 % dei siti di monitoraggio delle acque*

*sotterranee. Considerando il persistere della sua presenza nelle acque superficiali e sotterranee dell'Unione e al fine di garantire che i valori soglia per l'atrazina non superino gli SQA relativi ai metaboliti e ai pesticidi totali, è opportuno adeguare il valore soglia per l'atrazina nell'allegato I della direttiva 2008/105/CE, anche in conformità del valore soglia per la stessa sostanza di cui alla direttiva (UE) 2020/2184<sup>1 ter</sup>.*

<sup>1 bis</sup> *Decisione 2004/248/CE della Commissione, del 10 marzo 2004, concernente la non iscrizione dell'atrazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (GU L 78 del 16.3.2004, pag.53).*

<sup>1 ter</sup> *Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).*

**Emendamento 27**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 8 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*  
*(8 quater) Secondo il CSRS<sup>1 bis</sup> e l'EMA<sup>1 ter</sup>, lo standard di qualità generico di 0,1 µg/L e 0,5 µg/L per le acque sotterranee, suggerito rispettivamente per i singoli pesticidi e per la somma di tutti i pesticidi, secondo quanto specificato dalla direttiva 2006/118/CE, è stato stabilito negli anni Ottanta, sulla base della sensibilità chimico-analitica disponibile all'epoca. Il valore predefinito di 0,1 µg/L per i singoli pesticidi non si è rivelato sufficientemente protettivo per la salute umana e l'ecosistema delle acque sotterranee ed è talvolta notevolmente più elevato rispetto ai valori soglia per molti pesticidi e fungicidi inseriti nell'elenco delle sostanze prioritarie di cui all'allegato I della direttiva 2008/105/CE.*

*Tenendo conto anche del parere del CSRSAE secondo cui nessun valore soglia per le acque sotterranee dovrebbe essere superiore agli SQA per le acque superficiali, la Commissione dovrebbe rivedere i valori soglia per i singoli pesticidi e per la somma di tutti i pesticidi, inclusi i loro metaboliti pertinenti, di cui allegato I della direttiva 2006/118/CE applicando metodi analitici moderni e confrontandoli con le migliori conoscenze tossicologiche disponibili. In attesa di tale revisione, e in linea con l'approccio precauzionale espresso dai fornitori di acqua potabile nel memorandum europeo sulle acque sotterranee<sup>1 quater</sup>, dovrebbero essere stabiliti valori soglia provvisori sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili.*

*<sup>1 bis</sup> CSRSAE. Contributo alla consultazione della DG ENV: osservazioni sulla proposta della Commissione di modificare la direttiva quadro Acque/la direttiva Acque sotterranee/la direttiva Standard qualità ambientale, marzo 2023. CSRSAE. Groundwater quality standards for proposed additional pollutants in the annexes to the Groundwater Directive (2006/118/EC) (Standard di qualità delle acque sotterranee per gli inquinanti aggiuntivi proposti negli allegati della direttiva Acque sotterranee (2006/118/CE), luglio 2022.*

*<sup>1 ter</sup> EMA. "Assessing the toxicological risk to human health and groundwater communities from veterinary pharmaceuticals in groundwater - Scientific guideline" (Valutazione del rischio tossicologico per la salute umana e le comunità delle acque sotterranee derivante dai farmaci veterinari – Orientamenti scientifici), aprile 2018.*

*<sup>1 quater</sup> "European Groundwater Memorandum: To secure the quality and quantity of drinking water for future generations" (Memorandum europeo sulle acque sotterranee: garantire la qualità e la quantità dell'acqua potabile*

per le generazioni future), marzo 2022.

**Emendamento 28**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 8 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(8 quinquies) Il bisfenolo A dovrebbe essere trattato come sostanza pericolosa prioritaria e dovrebbe essere aggiunto all'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2008/105/CE. Le relazioni scientifiche dimostrano che anche i bisfenoli diversi dal bisfenolo A hanno un potenziale di interferenza endocrina comprovato e che le miscele di tali bisfenoli rappresentano un rischio ecotossicologico. Poiché tali risultati scientifici destano preoccupazioni in merito all'uso sicuro di alternative ai bisfenoli, che potrebbero avere un impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente, la Commissione dovrebbe stabilire un parametro "Bisfenoli totali" e un SQA adeguato per il totale dei bisfenoli.*

**Emendamento 29**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 8 sexies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(8 sexies) Secondo l'Agenzia europea dei medicinali (EMA)<sup>1 bis</sup>, gli ecosistemi delle acque sotterranee sono sostanzialmente diversi e possono essere quindi più vulnerabili ai fattori di stress rispetto agli ecosistemi delle acque superficiali, non avendo la capacità di riprendersi dalle perturbazioni. Pertanto, è opportuno applicare un approccio precauzionale nel fissare i valori soglia per le acque sotterranee al fine di tutelare gli ecosistemi delle acque sotterranee, la salute umana e gli ecosistemi dipendenti dalle acque sotterranee. In linea con il parere dell'EMA, a causa di tale vulnerabilità, i valori soglia applicabili alle acque sotterranee dovrebbero di norma essere 10 volte inferiori rispetto ai corrispondenti valori soglia per le acque superficiali. Tuttavia, se è possibile determinare il rischio effettivo per gli ecosistemi delle acque sotterranee, potrebbe*

*essere opportuno fissare valori soglia per le acque sotterranee a un livello diverso.*

*<sup>1 bis</sup> EMA. Assessing the toxicological risk to human health and groundwater communities from veterinary pharmaceuticals in groundwater - Scientific guideline (Valutazione del rischio tossicologico per la salute umana e le comunità delle acque sotterranee derivante dai farmaci veterinari – Orientamenti scientifici), aprile 2018.*

## **Emendamento 30**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(9 bis)** *In applicazione del diritto dell'Unione vigente, gli Stati membri sono tenuti a individuare le acque interessate e a rischio, designare le zone vulnerabili ai nitrati, elaborare programmi d'azione e attuare misure pertinenti. A tale proposito, è comunque necessario migliorare l'armonizzazione delle misure di controllo e dei sistemi di misurazione della qualità dell'acqua tra gli Stati membri così da poter disporre di norme armonizzate nell'Unione che rendano possibile la comparabilità tra gli Stati membri, evitando in questo modo problemi di concorrenza nel settore agricolo europeo che diano luogo a perturbazioni del mercato interno.*

## **Emendamento 31**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 10**

*Testo della Commissione*

(10) Sono emerse preoccupazioni in merito al rischio che la presenza di microorganismi e geni antimicrobico-resistenti nell'ambiente acquatico porti allo sviluppo della resistenza antimicrobica, ma il monitoraggio è stato scarso. Anche i pertinenti geni antimicrobico-resistenti dovrebbero essere inclusi negli elenchi di controllo per le acque superficiali e sotterranee e sottoposti a monitoraggio non

*Emendamento*

(10) *Si stima che nel 2019, tra 900 000 e 1,7 milioni di decessi nel mondo fossero riconducibili a infezioni da resistenza antimicrobica<sup>1 bis</sup>. Contemporaneamente, sono emerse preoccupazioni in merito al rischio che la presenza di microorganismi e geni antimicrobico-resistenti nell'ambiente acquatico porti allo sviluppo della resistenza antimicrobica, ma il monitoraggio è stato scarso. Anche i pertinenti geni antimicrobico-*

appena saranno stati elaborati metodi adeguati. Ciò è in linea con il piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica, adottato dalla Commissione nel giugno 2017, e con la strategia farmaceutica per l'Europa, che tratta anch'essa questo problema.

resistenti dovrebbero essere inclusi negli elenchi di controllo per le acque superficiali e sotterranee e sottoposti a monitoraggio non appena saranno stati elaborati metodi adeguati. Ciò è in linea con il piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica, adottato dalla Commissione nel giugno 2017, e con la strategia farmaceutica per l'Europa, che tratta anch'essa questo problema.

*1 bis "Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis" (Il fardello mondiale della resistenza batterica agli antimicrobici nel 2019: un'analisi sistematica), Lancet, 19 gennaio 2022.  
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673621027240?via%3Dihub>*

## **Emendamento 32**

### **Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(10 bis) La decisione di esecuzione (UE) 2020/1729 della Commissione che abroga la decisione di esecuzione 2013/652/UE stabilisce il quadro per ottenere dati comparabili e affidabili sulla resistenza antimicrobica nell'Unione europea, anche attraverso il monitoraggio delle acque reflue dei macelli, che sono un potenziale veicolo di batteri resistenti agli antibiotici e quindi una possibile via di contaminazione ambientale. Batteri resistenti agli antibiotici sono stati rinvenuti nelle acque reflue di macelli.**

## **Emendamento 33**

### **Proposta di direttiva Considerando 10 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(10 ter) È stata espressa preoccupazione in merito al rischio di solfati e xantati nell'ambiente acquatico. I solfati non solo compromettono la qualità dell'acqua potabile, ma incidono anche sui cicli dei materiali di**

*carbonio, azoto e fosforo. Ciò comporta, tra l'altro, un aumento del carico di nutrienti nei corpi idrici e quindi della crescita di piante e alghe, nonché un aumento della disponibilità di cibo per gli organismi acquatici e una diminuzione dell'ossigeno nell'acqua. I solfati e i loro prodotti di degradazione, in particolare il solfuro, possono avere, in determinate condizioni, un effetto tossico sulla vita acquatica. I risultati dei test standard indicano che alcuni xantati e i loro prodotti di degradazione risultano tossici per gli invertebrati acquatici e le specie ittiche e che possono essere soggetti a bioaccumulo. I solfati sono già inseriti nell'elenco degli inquinanti per le acque sotterranee, ma il monitoraggio effettuato si è rilevato insufficiente. I solfati dovrebbero pertanto essere inseriti negli elenchi di controllo delle acque superficiali e sotterranee. Gli xantati dovrebbero essere inseriti nell'elenco di controllo delle acque superficiali.*

#### **Emendamento 34**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 10 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(10 quater) Le sostanze come le microplastiche presentano un chiaro rischio per la salute pubblica e l'ambiente, ma anche per attività di base come lo sviluppo dell'agricoltura. La presenza di tali sostanze e di altre particelle può incidere non solo sull'acqua destinata ad allevamenti e colture, ma anche sulla fertilità del suolo, compromettendo pertanto la salute e il buono sviluppo delle coltivazioni presenti e future<sup>1 bis</sup>.*

---

*1 bis*

*<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352186422000724>*

**Emendamento 35**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 11**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(11) Vista la sempre maggiore consapevolezza del ruolo significativo delle miscele e dunque dell'importanza del monitoraggio basato sugli effetti per determinare lo stato chimico, e considerato che per le sostanze ad azione estrogena esistono già metodi sufficientemente solidi di monitoraggio basato sugli effetti, gli Stati membri dovrebbero applicare questi metodi per valutare gli effetti cumulativi di tali sostanze nelle acque superficiali per un periodo di almeno due anni. In questo modo sarà possibile confrontare i risultati basati sugli effetti e quelli ottenuti con i metodi convenzionali per il monitoraggio delle tre sostanze ad azione estrogena di cui all'allegato I della direttiva 2008/105/CE. Il confronto **servirà a valutare** se i metodi di monitoraggio basati sugli effetti possano essere considerati metodi di screening affidabili. Il vantaggio di questi metodi di screening sarebbe la possibilità di includere gli effetti di tutte le sostanze ad azione estrogena che hanno effetti simili, e non solo di quelle elencate nell'allegato I della direttiva 2008/105/CE. È opportuno modificare la definizione di standard di qualità ambientale della direttiva 2000/60/CE affinché in futuro possa comprendere anche i valori limite eventualmente fissati per valutare i risultati del monitoraggio basato sugli effetti.

(11) ***Le modalità di monitoraggio attuali e convenzionali per lo stato chimico dei corpi idrici non sono in grado, in generale, di determinare l'impatto di miscele complesse di sostanze chimiche sulla qualità dell'acqua.*** Vista la sempre maggiore consapevolezza del ruolo significativo delle miscele e dunque dell'importanza del monitoraggio basato sugli effetti per determinare lo stato chimico, e considerato che per le sostanze ad azione estrogena esistono già metodi sufficientemente solidi di monitoraggio basato sugli effetti, gli Stati membri dovrebbero applicare questi metodi per valutare gli effetti cumulativi di tali sostanze nelle acque superficiali per un periodo di almeno due anni. In questo modo sarà possibile confrontare i risultati basati sugli effetti e quelli ottenuti con i metodi convenzionali per il monitoraggio delle tre sostanze ad azione estrogena di cui all'allegato I della direttiva 2008/105/CE. Il confronto ***dovrebbe essere incluso in una relazione di valutazione della Commissione in cui valuta se i metodi di monitoraggio basati sugli effetti forniscano dati solidi e accurati e*** possano essere considerati metodi di screening affidabili. Il vantaggio di questi metodi di screening sarebbe la possibilità di includere gli effetti di tutte le sostanze ad azione estrogena che hanno effetti simili, e non solo di quelle elencate nell'allegato I della direttiva 2008/105/CE. ***Alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare la direttiva 2008/105/CE allo scopo di fissare modalità in base alle quali gli Stati membri utilizzano i metodi basati sugli effetti per il monitoraggio necessario a valutare anche la presenza di altre sostanze nei corpi idrici, in vista della futura fissazione di valori soglia basati sugli effetti.*** È opportuno modificare la definizione di standard di qualità ambientale della direttiva 2000/60/CE affinché in futuro possa comprendere anche i valori limite eventualmente fissati per valutare i risultati del monitoraggio basato sugli effetti.

**Emendamento 36**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 11 bis (nuovo)**

**(11 bis) È opportuno stabilire valori soglia più rigorosi laddove le norme di qualità per le acque sotterranee possano impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE per le acque superficiali connesse, come previsto dalla direttiva 2006/118/CE. Il requisito di cui alla direttiva 2006/118/CE dovrebbe essere ulteriormente esteso per meglio proteggere i siti vulnerabili dall'inquinamento.**

**Emendamento 37**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 12**

*Testo della Commissione*

(12) La valutazione della normativa dell'Unione in materia di acque<sup>26</sup> ("la valutazione") ha concluso che è possibile accelerare il processo per individuare ed elencare gli inquinanti presenti nelle acque superficiali e sotterranee e fissare o rivedere i relativi standard di qualità alla luce delle nuove conoscenze scientifiche. ***Se tali compiti fossero svolti dalla Commissione, anziché nell'ambito della procedura legislativa ordinaria come attualmente previsto dagli articoli 16 e 17 della direttiva 2000/60/CE e dall'articolo 10 della direttiva 2006/118/CE, sarebbe possibile*** migliorare il funzionamento dei meccanismi alla base dell'elenco di controllo per le acque superficiali e sotterranee, in particolare per quanto riguarda le tempistiche, l'ordine di elencazione, il monitoraggio e la valutazione dei risultati, rafforzare i collegamenti tra il meccanismo dell'elenco di controllo e i riesami degli elenchi degli inquinanti, e ***tenere conto più rapidamente dei progressi scientifici in sede di modifica*** degli elenchi. ***Pertanto, vista anche la necessità di modificare tempestivamente gli elenchi degli inquinanti e i relativi SQA alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di modificare l'allegato I della direttiva 2008/105/CE per quanto riguarda l'elenco delle sostanze prioritarie e i corrispondenti SQA di cui alla parte A di tale allegato e di modificare***

*Emendamento*

(12) La valutazione della normativa dell'Unione in materia di acque<sup>58</sup> ("la valutazione") ha concluso che è possibile accelerare il processo per individuare ed elencare gli inquinanti presenti nelle acque superficiali e sotterranee e fissare o rivedere i relativi standard di qualità alla luce delle nuove conoscenze scientifiche. ***Pertanto, nell'ambito di un eventuale riesame dell'allegato I alla direttiva 2008/105/CE in relazione all'elenco delle sostanze prioritarie e dei relativi standard di qualità ambientale fissati nella parte A dell'allegato in questione nonché nell'allegato I alla direttiva 2006/118/CE, è opportuno*** migliorare il funzionamento dei meccanismi alla base dell'elenco di controllo per le acque superficiali e sotterranee, in particolare per quanto riguarda le tempistiche, l'ordine di elencazione, il monitoraggio e la valutazione dei risultati, rafforzare i collegamenti tra il meccanismo dell'elenco di controllo e i riesami degli elenchi degli inquinanti, e ***adeguare il periodi di riesame*** degli elenchi di inquinanti ***allo scopo di tenere conto più rapidamente dei progressi scientifici***. In tale contesto, la Commissione dovrebbe tenere conto dei risultati del monitoraggio delle sostanze contenute negli elenchi di controllo delle acque superficiali e sotterranee. Di conseguenza,

***l'allegato I della direttiva 2006/118/CE per quanto riguarda l'elenco degli inquinanti delle acque sotterranee e le norme di qualità ambientale di cui a tale allegato.*** In tale contesto, la Commissione dovrebbe tenere conto dei risultati del monitoraggio delle sostanze contenute negli elenchi di controllo delle acque superficiali e sotterranee. Di conseguenza, è opportuno sopprimere gli articoli 16 e 17 e l'allegato X della direttiva 2000/60/CE, nonché l'articolo 10 della direttiva 2006/118/CE.

<sup>26</sup> Documento di lavoro dei servizi della Commissione, "Controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro sulle acque, della direttiva sulle acque sotterranee, della direttiva sugli standard di qualità ambientale e della direttiva sulle alluvioni", SWD(2019) 439 final.

è opportuno sopprimere gli articoli 16 e 17 e l'allegato X della direttiva 2000/60/CE, nonché l'articolo 10 della direttiva 2006/118/CE, ***mantenendo nel contempo l'obbligo di adottare misure volte all'arresto o alla graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie.***

<sup>26</sup> Documento di lavoro dei servizi della Commissione, "Controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro sulle acque, della direttiva sulle acque sotterranee, della direttiva sugli standard di qualità ambientale e della direttiva sulle alluvioni", SWD(2019) 439 final.

## **Emendamento 38**

### **Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(12 bis) In generale, le conclusioni del controllo dell'adeguatezza indicano che le direttive sono sostanzialmente adatte allo scopo, con un certo margine di miglioramento, compresa l'accelerazione della corretta attuazione dei loro obiettivi, che potrebbe essere conseguita mediante un aumento dei finanziamenti dell'Unione. Dalla valutazione si evince che le direttive hanno comportato finora, nel complesso, un maggiore grado di tutela dei corpi idrici e una migliore gestione del rischio di alluvioni.***

## **Emendamento 39**

### **Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(13 bis) Qualsiasi decisione relativa alla selezione e al riesame delle sostanze e alla fissazione di standard di qualità ambientale dovrebbe basarsi su una valutazione dei***

*rischi e seguire un approccio proporzionato, trasparente e scientifico oltre a tenere conto delle raccomandazioni del Parlamento europeo, degli Stati membri e dei portatori di interessi.*

#### **Emendamento 40**

##### **Proposta di direttiva Considerando 13 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(13 ter) Benché la direttiva 2000/60/CE stabilisca le norme necessarie per compiere progressi in relazione alla quantità e alla qualità dell'acqua, dal controllo dell'adeguatezza è emerso che la lentezza dei progressi nel conseguimento degli obiettivi della direttiva può essere attribuita anche all'insufficienza delle risorse finanziarie e alla complessità normativa ed ecologica, compresi eventuali sfasamenti temporali tra le misure e la reazione delle acque sotterranee e per quanto riguarda le tempistiche di comunicazione. Le misure che migliorano lo stato dei corpi idrici attraverso il ripristino dei fiumi e dei servizi ecosistemici offrono vantaggi finanziari che superano i costi e potrebbero ridurre le spese inutili che gli Stati membri devono sostenere. Inoltre, la valutazione mette in evidenza la mancata attuazione, un ambito di applicazione insufficiente e misure di ripristino insufficienti o inadeguate per garantire la connettività idrologica ed ecologica<sup>1 bis</sup>.**

<sup>1 bis</sup> [https://www.igb-berlin.de/sites/default/files/media-files/download-files/IGB\\_Policy\\_Brief\\_WFD\\_2019.pdf](https://www.igb-berlin.de/sites/default/files/media-files/download-files/IGB_Policy_Brief_WFD_2019.pdf)

#### **Emendamento 41**

##### **Proposta di direttiva Considerando 15**

*Testo della Commissione*

(15) Per garantire un approccio armonizzato e condizioni di parità nell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il

*Emendamento*

(15) Per garantire un approccio armonizzato e condizioni di parità nell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il

potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE allo scopo di modificare l'allegato II, parte B, della direttiva 2006/118/CE adeguando l'elenco degli inquinanti per i quali gli Stati membri devono ***prendere in considerazione la fissazione di*** valori soglia nazionali.

**Emendamento 42**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 20 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE allo scopo di modificare l'allegato II, parte B, della direttiva 2006/118/CE adeguando l'elenco degli inquinanti per i quali gli Stati membri devono ***fissare*** valori soglia nazionali.

*Emendamento*  
***(20 bis) Al fine di prevedere standard di tutela adeguati per le zone di elevato valore ecologico, elevata vulnerabilità o elevato inquinamento, come grotte e zone carsiche, che contengono ecosistemi tra i più vulnerabili alla contaminazione e rappresentano un'importante fonte di acqua potabile, nonché per gli ex siti industriali e altre zone storicamente inquinate, la Commissione dovrebbe pubblicare una valutazione dello stato chimico delle zone in questione e, se del caso, presentare una proposta legislativa per rivedere di conseguenza la direttiva 2006/118/CE.***

**Emendamento 43**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 21**

*Testo della Commissione*

(21) Per garantire un processo decisionale efficace e coerente e creare sinergie con le attività svolte nel quadro di altri atti normativi dell'Unione sulle sostanze chimiche, è opportuno conferire all'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) un ruolo permanente e chiaramente delimitato nell'individuazione delle sostanze prioritarie da includere negli elenchi di controllo e negli elenchi di sostanze degli allegati I e II della direttiva 2008/105/CE e negli allegati I e II della direttiva 2006/118/CE, nonché nella definizione di adeguati standard di qualità basati su dati scientifici. Il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l'analisi socioeconomica dell'ECHA dovrebbero agevolare lo svolgimento di

*Emendamento*

(21) Per garantire un processo decisionale efficace e coerente e creare sinergie con le attività svolte nel quadro di altri atti normativi dell'Unione sulle sostanze chimiche, è opportuno conferire all'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) un ruolo permanente e chiaramente delimitato nell'individuazione delle sostanze prioritarie da includere negli elenchi di controllo e negli elenchi di sostanze degli allegati I e II della direttiva 2008/105/CE e negli allegati I e II della direttiva 2006/118/CE, nonché nella definizione di adeguati standard di qualità basati su dati scientifici. Il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l'analisi socioeconomica dell'ECHA dovrebbero agevolare lo svolgimento di determinati compiti attribuiti all'ECHA

determinati compiti attribuiti all'ECHA formulando pareri. L'ECHA dovrebbe inoltre garantire un migliore coordinamento tra i vari atti normativi in materia ambientale mettendo a disposizione del pubblico le pertinenti relazioni scientifiche così da ottenere una maggiore trasparenza in merito agli inquinanti inseriti in un elenco di controllo o all'elaborazione di SQA o soglie a livello nazionale o dell'UE.

formulando pareri. L'ECHA dovrebbe inoltre garantire un migliore coordinamento tra i vari atti normativi in materia ambientale mettendo a disposizione del pubblico le pertinenti relazioni scientifiche così da ottenere una maggiore trasparenza in merito agli inquinanti inseriti in un elenco di controllo o all'elaborazione di SQA o soglie a livello nazionale o dell'UE. ***Per quanto riguarda la valutazione dei valori soglia per le sostanze farmaceutiche, è auspicabile che l'ECHA collabori con l'Agenzia europea per i medicinali ("EMA").***

**Emendamento 44**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 23**

*Testo della Commissione*  
***(23) Una migliore integrazione dei flussi di dati comunicati all'AEA conformemente alla normativa dell'Unione in materia di acque, e in particolare degli inventari delle emissioni previsti dalla direttiva 2008/105/CE, con i flussi di dati comunicati al portale sulle emissioni industriali a norma della direttiva 2010/75/UE e del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>29</sup> renderà più semplice ed efficiente la comunicazione degli inventari prevista dall'articolo 5 della direttiva 2008/105/CE. Allo stesso tempo ridurrà gli oneri amministrativi e i picchi di lavoro nella preparazione dei piani di gestione dei bacini idrografici. La comunicazione semplificata, insieme all'abolizione delle relazioni intermedie sui progressi compiuti in relazione ai programmi di misure, rivelerà inefficaci, consentirà agli Stati membri di concentrare gli sforzi nella comunicazione delle emissioni non contemplate dalla normativa sulle emissioni industriali ma che rientrano nella comunicazione delle emissioni prevista dall'articolo 5 della direttiva 2008/105/CE.***

*Emendamento*  
**soppresso**

<sup>29</sup> Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di

*un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).*

**Emendamento 45**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 31**

*Testo della Commissione*

(31) Nel monitorare lo stato dei corpi idrici conformemente ai requisiti per il monitoraggio indicati nell'allegato V della direttiva 2000/60/CE, è necessario tenere conto dei progressi scientifici e tecnici. Pertanto gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a usare dati e servizi ottenuti attraverso le tecnologie di telerilevamento, l'osservazione della Terra (servizi Copernicus), i sensori e i dispositivi in situ, o i dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, dall'analisi e dal trattamento avanzati dei dati.

*Emendamento*

(31) Nel monitorare lo stato dei corpi idrici conformemente ai requisiti per il monitoraggio indicati nell'allegato V della direttiva 2000/60/CE, è necessario tenere conto dello stato dei progressi scientifici e tecnici **e dei migliori metodi disponibili**. Pertanto gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a usare dati e servizi ottenuti attraverso le tecnologie di telerilevamento, l'osservazione della Terra (servizi Copernicus), i sensori e i dispositivi in situ, o i dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, dall'analisi e dal trattamento avanzati dei dati.

**Emendamento 46**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 31 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(31 bis) Le attività industriali legate alla transizione energetica potrebbero aggravare gli effetti negativi sulla qualità dell'acqua. L'attenuazione di tali effetti futuri, come le modifiche alla struttura naturale dei flussi nonché la temperatura e l'inquinamento delle acque, richiede la valutazione dell'intera gamma di fattori potenziali e delle misure da adottare per conseguire e mantenere una buona qualità delle acque. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero valutare periodicamente le incidenze sulla qualità delle acque delle attività industriali legate alla transizione energetica e informare la Commissione in merito alle nuove minacce individuate allo scopo di aggiornare di conseguenza l'elenco di controllo. È opportuno che la valutazione sia facilmente accessibile al pubblico e che l'aggiornamento possa avvenire al di fuori dei cicli di aggiornamento generali, onde garantire un miglioramento continuo della**

*valutazione della qualità delle acque.*

**Emendamento 47**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 31 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(31 ter)** *La Commissione, nella sua comunicazione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo e nella sua comunicazione del 14 ottobre 2020 sul miglioramento dell'accesso alla giustizia in materia ambientale, si è impegnata a intraprendere azioni volte a migliorare l'accesso alla giustizia dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali in tutti gli Stati membri per i cittadini e le organizzazioni non governative ambientaliste che nutrono preoccupazioni specifiche sulla compatibilità degli atti amministrativi che hanno effetti sull'ambiente con il diritto ambientale. Nell'ultima comunicazione, la Commissione rammenta che l'"l'accesso alla giustizia in materia ambientale, sia attraverso la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) che attraverso le autorità giurisdizionali nazionali in quanto giurisdizioni dell'Unione, è un'importante misura di sostegno per aiutare a realizzare la transizione del Green Deal europeo e un modo per rafforzare il ruolo che può svolgere la società civile come custode dello spazio democratico". Tali impegni dovrebbero essere attuati anche nel quadro della direttiva 2000/60/CE.*

**Emendamento 48**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 31 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(31 quater)** *Come confermato dalla giurisprudenza della CGUE<sup>1 bis</sup>, le organizzazioni non governative ambientaliste e i singoli cittadini direttamente interessati dovrebbero essere legittimati a contestare una decisione presa da un'autorità pubblica che viola gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE. Al fine di migliorare l'accesso alla giustizia sugli aspetti in questione dinanzi agli organi giurisdizionali*

*nazionali in tutta l'Unione e affinché le organizzazioni ambientali non governative e i soggetti direttamente coinvolti possano fare affidamento sulle normative nazionali quando contestano le decisioni che violano la direttiva 2000/60/CE, è opportuno stabilire disposizioni che garantiscano l'accesso alla giustizia nella direttiva 2000/60/CE.*

*<sup>1a</sup> Causa C-535/18, sentenza della Corte di giustizia (Prima Sezione) del 28 maggio 2020; IL e a. contro Land Nordrhein-Westfalen. Causa C-664/15, sentenza della Corte di giustizia (Prima Sezione) del 20 dicembre 2017; Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation contro Bezirkshauptmannschaft Gmünd.*

**Emendamento 49**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 32**

*Testo della Commissione*

(32) Considerato l'aumento degli eventi atmosferici imprevedibili, in particolare inondazioni estreme e siccità prolungate, e degli incidenti significativi di inquinamento che provocano o aggravano l'inquinamento **accidentale** transfrontaliero, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire che gli altri Stati membri potenzialmente colpiti siano immediatamente informati di tali incidenti e a instaurare con essi una cooperazione efficace per attenuare gli effetti dell'evento o dell'incidente. Occorre anche rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e semplificare le procedure di cooperazione in caso di problemi transfrontalieri più strutturali, vale a dire non accidentali e a più lungo termine, che non possono essere risolti a livello di Stato membro, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2000/60/CE. Qualora sia necessario un intervento europeo, le autorità nazionali competenti possono inviare richieste di assistenza al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione, che coordinerà le eventuali offerte di assistenza e la loro messa in atto attraverso il

*Emendamento*

(32) Considerato l'aumento degli eventi atmosferici imprevedibili, in particolare inondazioni estreme e siccità prolungate, e degli incidenti significativi di inquinamento che provocano o aggravano l'inquinamento transfrontaliero, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire che gli altri Stati membri potenzialmente colpiti siano immediatamente informati di tali incidenti e a instaurare con essi una cooperazione efficace per attenuare gli effetti dell'evento o dell'incidente. Occorre anche rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e semplificare le procedure di cooperazione in caso di problemi transfrontalieri più strutturali, vale a dire non accidentali e a più lungo termine, che non possono essere risolti a livello di Stato membro, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2000/60/CE. Qualora sia necessario un intervento europeo, le autorità nazionali competenti possono inviare richieste di assistenza al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione, che coordinerà le eventuali offerte di assistenza e la loro messa in atto attraverso il meccanismo unionale di protezione civile, conformemente

meccanismo unionale di protezione civile, conformemente all'articolo 15 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>31</sup>.

all'articolo 15 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>31</sup>.

***Considerando che i distretti idrografici possono estendersi anche al di fuori del territorio dell'Unione, garantire un'efficace attuazione delle disposizioni pertinenti per la protezione delle acque ai sensi della direttiva 2000/60/CE e un adeguato coordinamento con i paesi terzi interessati contribuirebbe anche al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla direttiva 2000/60/CE per tali specifici distretti idrografici, come indicato all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2000/60/CE. Inoltre, i conflitti armati che si svolgono nelle immediate vicinanze geografiche dell'Unione dovrebbero essere considerati eventi eccezionali a causa delle loro estese incidenze ambientali transfrontaliere negative, tra cui l'inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua. Poiché i bacini idrografici interessati dal conflitto si estendono all'interno dei confini dell'Unione, la Commissione e gli Stati membri si dovrebbero adoperare per instaurare un coordinamento adeguato con i paesi terzi in questione, come previsto all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2000/60/CE.***

<sup>31</sup> Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

<sup>31</sup> Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

**Emendamento 50**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 32 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(32 bis) La Corte dei conti europea, nella propria relazione del 19 maggio 2021 dal titolo "Il principio 'chi inquina paga': non è uniformemente applicato nelle diverse politiche e misure dell'UE", osserva che gli Stati membri spendono già circa 100 miliardi di EUR all'anno per l'approvvigionamento idrico e i servizi igienico-sanitari e che avranno bisogno di aumentare tale spesa di oltre il 25 % per***

*conseguire gli obiettivi della legislazione dell'UE in materia di trattamento delle acque reflue e di acqua potabile e che tale importo non include gli investimenti necessari per rinnovare le infrastrutture esistenti o per conseguire gli obiettivi della direttiva quadro Acque e della direttiva Alluvioni. Inoltre, nell'Unione gli utenti pagano in fattura in media circa il 70% dei costi di fornitura dei servizi idrici, mentre l'erario finanzia il restante 30%, sebbene vi siano notevoli differenze tra regioni e Stati membri. Nell'Unione le famiglie pagano di norma il grosso dei costi di approvvigionamento idrico e dei servizi igienico-sanitari sebbene consumino appena il 10% dell'acqua, laddove i settori economici che esercitano la pressione maggiore sulle risorse rinnovabili di acqua dolce, contribuiscono in misura minore a tali costi.*

**Emendamento 51**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 32 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(32 ter) I costi dei programmi di monitoraggio per stabilire lo stato delle acque superficiali e sotterranee sono finanziati esclusivamente a titolo dei bilanci degli Stati membri. Considerando che il numero delle sostanze chimiche rilevate nell'ambiente acquatico varia continuamente, che c'è un numero crescente di inquinanti emergenti apparsi solo di recente nell'ambiente acquatico, che è necessario un costante miglioramento dei metodi di analisi chimica per rilevare detti inquinanti emergenti e nuovi e valutarne correttamente l'impatto ecologico e che è altresì necessario sviluppare nuovi metodi di monitoraggio per valutare meglio gli effetti delle miscele chimiche, si prevede che i costi di monitoraggio aumenteranno ulteriormente. Per coprire tali costi e in linea con il principio "chi inquina paga" sancito dall'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è essenziale che i*

*produttori che immettono sul mercato dell'Unione prodotti contenenti sostanze che hanno un effetto negativo, potenziale o confermato, sulla salute umana e sull'ambiente acquatico si assumano la responsabilità finanziaria delle misure necessarie per controllare le sostanze prodotte nel contesto delle loro attività economiche e rilevate nelle acque superficiali e sotterranee. Il mezzo più idoneo per conseguire tale obiettivo è probabilmente un regime di responsabilità estesa del produttore, che limiterebbe le ricadute finanziarie sui contribuenti e incentiverebbe lo sviluppo di prodotti più ecologici. È pertanto auspicabile che la Commissione prepari una valutazione di impatto in cui esamina l'inclusione nella direttiva 2006/118/CE e nella direttiva 2008/105/CE di un meccanismo di responsabilità estesa del produttore, applicabile alle sostanze prioritarie di cui alla direttiva 2006/118/CE e alla direttiva 2008/105/CE, nonché agli inquinanti nuovi ed emergenti, quali definiti negli elenchi di controllo di cui alla direttiva 2006/118/CE e alla direttiva 2008/105/CE. La valutazione d'impatto dovrebbe essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa finalizzata alla revisione delle direttive 2006/118/CE and 2008/105/CE.*

**Emendamento 52**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 32 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(32 quater) Il monitoraggio di un maggior numero di sostanze o gruppi di sostanze comporta costi più elevati, ma anche la necessità di rafforzare la capacità amministrativa degli Stati membri, soprattutto di quelli con risorse esigue. Alla luce di quanto precede, la Commissione dovrebbe istituire una cabina di monitoraggio europeo incaricata di gestire i requisiti di monitoraggio se richiesto dagli Stati membri, alleviandone in tal modo gli oneri finanziari e amministrativi. È opportuno che la Commissione definisca le*

*modalità di funzionamento della cabina di monitoraggio. L'utilizzo di tale cabina dovrebbe essere volontario e non dovrebbe pregiudicare le prassi già in vigore negli Stati membri.*

**Emendamento 53**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 32 quinques (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(32 quinques) È stato dimostrato che sono necessari investimenti nel settore idrico e che i finanziamenti dell'Unione sono fondamentali per alcuni Stati membri ai fini del rispetto degli obblighi giuridici sanciti dalla direttiva 2000/60/CE, dalla direttiva 2008/105/CE e dalla direttiva 2006/118/CE. Tutti gli Stati membri devono incrementare la loro spesa di almeno il 20 % per conseguire gli standard idrici dell'UE ed esiste un deficit di finanziamento aggregato di 289 miliardi di EUR fino al 2030<sup>1 bis</sup>. È pertanto auspicabile garantire che siano messe a disposizione risorse finanziarie e umane sufficienti per effettuare il monitoraggio e le ispezioni dei corpi idrici in tutti gli Stati membri, anche attraverso i pertinenti fondi e programmi strutturali dell'Unione, nonché i contributi del settore privato, anche nell'ambito del meccanismo di responsabilità estesa del produttore, una volta istituito.*

<sup>1 bis</sup> OCSE, Sesta tavola rotonda sul finanziamento delle risorse idriche. Consultabile all'indirizzo:  
<https://www.oecd.org/water/6th-Roundtable-on-Financing-Water-in-Europe-Summary-and-Highlights.pdf>

**Emendamento 54**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 34 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(34 bis) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le sinergie tra i requisiti delle pertinenti direttive sia per la raccolta dei dati che per la diffusione di strumenti digitali quali le tecnologie di*

*telerilevamento o di osservazione della Terra (servizi Copernicus).*

**Emendamento 55**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 34 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(34 ter)** *Le autorità competenti dovrebbero sostenere la formazione, i programmi di sviluppo delle competenze e gli investimenti nel capitale umano per sostenere l'efficace attuazione delle migliori tecnologie e soluzioni innovative nel quadro delle direttive. Le informazioni dovrebbero essere accessibili nelle diverse lingue nazionali, in modo che gli attori locali e i cittadini interessati possano fruire di una migliore accesso ai dati pertinenti in tutta Europa.*

**Emendamento 56**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 2 – parte introduttiva**  
Direttiva 2000/60/CE  
Articolo 1 – lettera e – trattino 4

*Testo della Commissione*

(1) — all'articolo 1, il quarto trattino è sostituito dal seguente:

*Emendamento*

(1) — all'articolo 1, **lettera e)**, il quarto trattino è sostituito dal seguente:

**Emendamento 57**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 3 – lettera c**  
Direttiva 2000/60/CE  
Articolo 2 – punto 30 bis

*Testo della Commissione*

30 bis) sostanze prioritarie indicate come "pericolose" sulla base del fatto che nelle relazioni scientifiche, nei pertinenti atti normativi dell'Unione o nei pertinenti accordi internazionali sono riconosciute come tossiche, persistenti e bioaccumulabili o fonte di un livello di preoccupazione equivalente, qualora tale preoccupazione sia pertinente per l'ambiente acquatico.

*Emendamento*

30 bis) sostanze prioritarie indicate come "pericolose" sulla base del fatto che nelle relazioni scientifiche, nei pertinenti atti normativi dell'Unione o nei pertinenti accordi internazionali sono riconosciute come persistenti, bioaccumulabili e tossiche (**PBT**), **o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), o persistenti, mobili e tossiche (PMT) o come molto persistenti e molto mobili (vPvM)** o fonte di un livello di preoccupazione equivalente, qualora tale preoccupazione sia pertinente per l'ambiente acquatico, **e per cui è necessario adottare**

*misure a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv).*

## **Emendamento 58**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 3 – lettera d**

Direttiva 2000/60/CE

Articolo 2 – punto 35

#### *Testo della Commissione*

(35) "standard di qualità ambientale": la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata per tutelare la salute umana e l'ambiente o un valore scatenante, misurato con adeguato metodo basato sugli effetti, a partire dal quale l'inquinante o gruppo di inquinanti ha effetti nocivi sulla salute umana o l'ambiente;

#### *Emendamento*

(35) "standard di qualità ambientale": la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata per tutelare la salute umana e l'ambiente o un valore scatenante, misurato con adeguato metodo basato sugli effetti **e scientificamente provato**, a partire dal quale l'inquinante o gruppo di inquinanti ha effetti nocivi sulla salute umana o l'ambiente;

## **Emendamento 59**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 3 – lettera d bis (nuova)**

Direttiva 2000/60/CE

Articolo 2 – punto 37

#### *Testo in vigore*

37. "acque destinate al consumo umano" : le acque disciplinate dalla direttiva **80/778/CEE, modificata dalla direttiva 98/83/CE.**

#### *Emendamento*

**(d bis) il punto 37) è sostituito dal seguente:**

"37. "acque destinate al consumo umano": le acque disciplinate dalla direttiva **(UE) 2020/2184.**"

## **Emendamento 60**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 3 – lettera d ter (nuova)**

Direttiva 2000/60/CE

Articolo 2 – punto 40 – comma 1

#### *Testo in vigore*

40. "valori limite di emissione" la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di

#### *Emendamento*

**(d ter) all'articolo 2, punto 40), il primo comma è sostituito dal seguente:**

"40. "valori limite di emissione" la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di

sostanze, in particolare quelle di cui  
*all'articolo 16.*

## **Emendamento 61**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 4**

Direttiva 2000/60/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

4 bis. In caso di circostanze eccezionali di origine naturale o di forza maggiore, in particolare inondazioni estreme, siccità prolungate o incidenti significativi di inquinamento, che potrebbero ripercuotersi su corpi idrici a valle situati in altri Stati membri, gli Stati membri provvedono a informare immediatamente le autorità competenti dei corpi idrici a valle e la Commissione e a mettere in atto la cooperazione necessaria per indagare sulle cause e affrontare le conseguenze delle circostanze eccezionali o degli incidenti.

## **Emendamento 62**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 5 – lettera a**

Direttiva 2000/60/CE

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

#### *Testo della Commissione*

iv) gli Stati membri attuano le misure necessarie per ridurre progressivamente l'inquinamento *causato dalle* sostanze prioritarie e *dagli* inquinanti specifici dei bacini idrografici e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie;

sostanze, in particolare quelle di cui  
*all'allegato I alla direttiva 2008/105/CE.*

#### *Emendamento*

4 bis. In caso di circostanze eccezionali di origine naturale o di forza maggiore, in particolare inondazioni estreme, siccità prolungate o incidenti significativi di inquinamento, che potrebbero ripercuotersi su corpi idrici a valle situati in altri Stati membri, gli Stati membri provvedono a informare immediatamente le autorità competenti dei corpi idrici a valle e la Commissione e a mettere in atto la cooperazione necessaria per indagare sulle cause e affrontare le conseguenze delle circostanze eccezionali o degli incidenti.

***Gli Stati membri danno notifica agli altri Stati membri che potrebbero subire effetti negativi dall'episodio di inquinamento in questione.***

***Al fine di migliorare ulteriormente la cooperazione e lo scambio di informazioni nei distretti idrografici internazionali, per tutti i distretti idrografici internazionali sono predisposte modalità per la comunicazione e la risposta di emergenza.***

#### *Emendamento*

iv) gli Stati membri attuano le misure necessarie per ridurre progressivamente l'inquinamento, ***gli scarichi, le emissioni e le perdite di*** sostanze prioritarie e ***di*** inquinanti specifici dei bacini idrografici e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie ***entro un termine appropriato e, in ogni caso, al più tardi entro 20 anni dall'inserimento di***

*una data sostanza prioritaria nell'elenco delle sostanze pericolose di cui all'allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE. Tale termine si applica fatta salva l'applicazione di scadenze più rigorose in altre normative dell'Unione applicabili.*

#### **Emendamento 63**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 5 – lettera b bis**

Direttiva 2000/60/CE

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – comma 1 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*b bis) alla lettera c) è aggiunto il seguente comma 1 bis:*

*"Gli Stati membri definiscono standard o valori soglia più rigorosi se necessario per proteggere adeguatamente le zone elencate all'allegato IV della presente direttiva, comprese le zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio. I programmi e le misure richiesti in relazione a tali valori soglia si applicano anche alle attività che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 91/676/CEE."*

#### **Emendamento 64**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 7 – lettera a**

Direttiva 2000/60/CE

Articolo 8 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti **di esecuzione affinché elabori** specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque conformemente all'allegato V e definire formati per la comunicazione dei dati sul monitoraggio e sullo stato conformemente al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

##### *Emendamento*

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti **delegati a norma dell'articolo 20 bis che integrino la presente direttiva elaborando** specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque conformemente all'allegato V. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per** definire formati per la comunicazione dei dati sul monitoraggio e sullo stato conformemente al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

#### **Emendamento 65**

## Proposta di direttiva

### Articolo 1 – punto 7 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2000/60/CE

Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*a bis) è aggiunto il paragrafo seguente:  
"3 bis. Entro [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione pubblica una valutazione globale sulla possibile applicazione di sistemi di monitoraggio dell'inquinamento continui, precisi e in tempo reale (online) per la misurazione della qualità dell'acqua, compresi gli aspetti di fattibilità economica e tecnica di tali sistemi rilevanti per gli Stati membri, nonché sull'uso di standard armonizzati. La Commissione, se del caso, adotta un atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2, per fissare standard armonizzati per il monitoraggio online delle acque."*

## Emendamento 66

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2000/60/CE

Articolo 8 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri provvedono a che i dati di monitoraggio individuali raccolti a norma dell'allegato V, **punto** 1.3.4, e lo stato risultante a norma dell'allegato V siano messi a disposizione **del pubblico e** dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) almeno una volta all'anno per via elettronica in un formato leggibile meccanicamente conformemente alle direttive 2003/4/CE\*, 2007/2/CE\*\* e (UE) 2019/1024\*\*\* del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, gli Stati membri usano i formati stabiliti a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

#### *Emendamento*

4. Gli Stati membri provvedono a che i dati di monitoraggio individuali raccolti a norma dell'allegato V, **punti** 1.3.4 e 2.4.3, e lo stato risultante a norma dell'allegato V siano messi a disposizione dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) **nonché, senza indebito ritardo e in modo facilmente accessibile, del pubblico** almeno una volta all'anno per via elettronica in un formato leggibile meccanicamente conformemente alle direttive 2003/4/CE\*, 2007/2/CE\*\* e (UE) 2019/1024\*\*\* del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, gli Stati membri usano i formati stabiliti a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

## Emendamento 67

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)

*Testo in vigore*

1. Per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel suo territorio, ciascuno Stato membro prepara un programma di misure, che tiene conto dei risultati delle analisi prescritte dall'articolo 5, allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4. Tali programmi di misure possono fare riferimento a misure derivanti dalla legislazione adottata a livello nazionale e applicabili all'intero territorio di uno Stato membro. Lo Stato membro può eventualmente adottare misure applicabili a tutti i distretti idrografici e/o a tutte le parti di distretti idrografici internazionali compresi nel suo territorio.

*Emendamento*

**(7 bis) all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:**

Per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel suo territorio, ciascuno Stato membro prepara un programma di misure, che tiene conto dei risultati delle analisi prescritte dall'articolo 5, allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4. Tali programmi di misure ***definiscono le priorità delle misure di controllo alla fonte a norma della pertinente normativa settoriale dell'Unione in materia di inquinamento. Gli interventi a valle sono applicati in aggiunta alle misure di controllo alla fonte laddove vi sia il rischio che queste ultime non riescano a raggiungere un buono stato dei corpi idrici. I programmi di misure*** possono fare riferimento a misure derivanti dalla legislazione adottata a livello nazionale e applicabili all'intero territorio di uno Stato membro. Lo Stato membro può eventualmente adottare misure applicabili a tutti i distretti idrografici e/o a tutte le parti di distretti idrografici internazionali compresi nel suo territorio. ***La Commissione elabora orientamenti sulle migliori pratiche per le misure di controllo alla fonte e la complementarietà degli interventi a valle."***

**Emendamento 68**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 8 ter (nuovo)**

Direttiva 2000/60/CE

Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera c

*Testo in vigore*

c) misure volte a garantire un impiego efficiente e sostenibile dell'acqua, per non compromettere la realizzazione degli obbiettivi di cui all'articolo 4;

*Emendamento*

**(7 ter) all'articolo 11, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:**

"c) misure volte a promuovere un impiego efficiente e sostenibile dell'acqua, ***anche in agricoltura***, per non compromettere la realizzazione degli obiettivi di cui

all'articolo 4;"

#### **Emendamento 69**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)**

Direttiva 2000/60/CE

Articolo 11 – paragrafo 5 – trattino 2

##### *Testo in vigore*

— siano esaminati e riveduti, a seconda delle necessità, i pertinenti permessi e autorizzazioni,

##### *Emendamento*

**(8 bis)** *all'articolo 11, paragrafo 5, il trattino 2 è sostituito dal seguente:*

"— siano esaminati e riveduti *e, in casi debitamente giustificati, sospesi*, a seconda delle necessità, i pertinenti permessi e autorizzazioni,"

#### **Emendamento 70**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 10**

Direttiva 2000/60/CE

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*La Commissione risponde a qualsiasi notifica di uno Stato membro entro un periodo di sei mesi. Qualora il problema riguardi il mancato raggiungimento di un buono stato chimico, la Commissione agisce a norma dell'articolo 7 bis della direttiva 2008/105/CE.*

#### **Emendamento 71**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 10**

Direttiva 2000/60/CE

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri si rispondono in modo tempestivo, e comunque non oltre **tre** mesi dopo la notifica da parte di un altro Stato membro a norma del paragrafo 1.

##### *Emendamento*

Gli Stati membri si rispondono in modo tempestivo, e comunque non oltre **due** mesi dopo la notifica da parte di un altro Stato membro a norma del paragrafo 1.

#### **Emendamento 72**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)**

Direttiva 2000/60/CE

Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**(9 bis)** *all'articolo 13 è inserito il*

*paragrafo seguente:*

*"4 bis. La Commissione respinge i piani di gestione dei bacini idrografici presentati dagli Stati membri qualora tali piani non comprendano gli elementi elencati nell'allegato VII."*

**Emendamento 73**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)**

Direttiva 2000/60/CE

Articolo 14 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(9 bis) è inserito il seguente articolo:*

*"Articolo 14 bis*

*Accesso alla giustizia*

*1. Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente alla legislazione nazionale, gli esponenti del pubblico che hanno un interesse sufficiente o che lamentano la violazione di un diritto abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di tutte le decisioni, gli atti o le omissioni soggetti alle disposizioni della presente direttiva, tra cui:*

*a) piani e progetti che possono essere in contrasto con i requisiti di cui all'articolo 4, anche per prevenire il deterioramento dello stato dei corpi idrici e per raggiungere un buono stato delle acque, un buon potenziale ecologico e/o un buono stato chimico delle acque, nella misura in cui tali requisiti non siano già fissati dall'articolo 11 della direttiva 2011/92/UE;*

*b) programmi di misure di cui all'articolo 11, piani di gestione dei bacini idrografici degli Stati membri di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e programmi o piani di gestione supplementari degli Stati membri di cui all'articolo 13, paragrafo 5.*

*2. Gli Stati membri definiscono le nozioni di "interesse sufficiente" e*

*"violazione di un diritto", coerentemente con l'obiettivo di fornire al pubblico un ampio accesso alla giustizia. Ai fini del paragrafo 1, qualsiasi organizzazione non governativa che promuova la tutela dell'ambiente e soddisfi i requisiti pertinenti stabiliti dalla legislazione nazionale è considerata titolare di diritti suscettibili di essere violati e il suo interesse è considerato sufficiente.*

*3. Le procedure di ricorso di cui al paragrafo 1 sono giuste, eque e completate tempestivamente, e non devono essere eccessivamente costose. Tali procedure comportano inoltre la fornitura di mezzi di ricorso adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.*

*4. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giudiziario di cui al presente articolo."*

#### **Emendamento 74**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 12**

Direttiva 2000/60/CE

Articolo 15 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*  
*(12) all'articolo 15, il paragrafo 3 è*  
*soppresso;*

*Emendamento*  
*soppresso*

#### **Emendamento 75**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)**

Direttiva 2000/60/CE

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*  
*(10 bis) all'articolo 15, paragrafo 3, è*  
*aggiunto il seguente comma:*  
*"La Commissione adotta orientamenti e modelli relativi al contenuto, alla struttura e al formato delle relazioni provvisorie di cui al primo comma entro [sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva]."*

**Emendamento 76**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 14 – lettera b**  
Direttiva 2000/60/CE  
Articolo 18 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*  
**(b) il paragrafo 4 è soppresso;**

*Emendamento*  
**soppresso**

**Emendamento 77**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 18 bis (nuovo)**  
Direttiva 2000/60/CE  
Allegato VII – parte A – punto 7.7 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*  
**(18 bis) all'allegato VII, parte A, è inserito il seguente punto:**  
**"7.7a. Sintesi delle misure adottate per digitalizzare gli aspetti di monitoraggio del settore idrico; "**

**Emendamento 78**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 20**  
Direttiva 2000/60/CE  
Allegato X

*Testo della Commissione*  
**(20) l'allegato X è soppresso.**

*Emendamento*  
**(20) gli allegati IX e X sono soppressi.**

**Emendamento 79**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – punto 24**  
Direttiva 2006/118/CE  
Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*  
1. La presente direttiva istituisce misure specifiche per prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque sotterranee al fine di conseguire gli obiettivi ambientali fissati all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/60/CE. Queste misure comprendono quanto segue:

*Emendamento*  
1. La presente direttiva istituisce misure specifiche per prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque sotterranee al fine di conseguire gli obiettivi ambientali fissati all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/60/CE. **La gerarchia delle misure da adottare dà priorità alle restrizioni e ad altre misure di controllo alla fonte, fatta salva l'importanza degli interventi a valle, ove opportuno.** Queste misure comprendono quanto segue:

**Emendamento 80**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – punto 24**  
Direttiva 2006/118/CE  
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*  
***b bis) criteri per la valutazione del buono stato ecologico delle acque sotterranee.***

**Emendamento 81**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – punto 26 – lettera a bis (nuova)**  
Direttiva 2006/118/CE  
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*  
***a bis) al paragrafo 1 è inserito il seguente comma:***  
***"I valori soglia applicabili alle acque sotterranee sono 10 volte inferiori ai corrispondenti SQA per le acque superficiali; solo nei casi in cui è possibile determinare il rischio effettivo per gli ecosistemi delle acque sotterranee può essere opportuno fissare valori soglia per le acque sotterranee a un livello diverso."***

**Emendamento 82**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – punto 26 – lettera a bis (nuova)**  
Direttiva 2006/118/CE  
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*  
***a bis) al paragrafo 5 è inserito il seguente comma:***  
***Gli Stati membri provvedono affinché i residenti del distretto idrografico interessato o della parte del distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio di uno Stato membro siano adeguatamente e tempestivamente informati.***

**Emendamento 83**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – punto 26 – lettera d**  
Direttiva 2006/118/CE  
Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli Stati membri modificano l'elenco dei valori soglia applicati nel loro territorio ogniqualvolta nuove informazioni su inquinanti, gruppi di inquinanti o indicatori di inquinamento segnalino la necessità di fissare un valore soglia per una sostanza aggiuntiva, di modificare un valore soglia esistente o di reinserire un valore soglia precedentemente stralciato dall'elenco. Se sono fissati o modificati valori soglia a livello dell'Unione, gli Stati membri adeguano a tali valori l'elenco dei valori soglia applicati nel loro territorio. ;

#### **Emendamento 84**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)**

Direttiva 2006/118/CE

Articolo 3 – paragrafo 7

*Testo in vigore*

7. ***Entro il 22 dicembre 2009*** la Commissione pubblica una relazione ***sulla scorta delle informazioni comunicate dagli*** Stati membri a norma del paragrafo 5.

#### **Emendamento 85**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 2 – punto 28**

Direttiva 2006/118/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 2

*Testo della Commissione*

L'elenco di controllo contiene un ***massimo*** di cinque sostanze o gruppi di sostanze e specifica le matrici per i controlli e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali matrici e metodi non comportano costi eccessivi per le autorità competenti. ***Le sostanze da includere nell'elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico e per le quali i***

Gli Stati membri modificano l'elenco dei valori soglia applicati nel loro territorio ogniqualvolta nuove informazioni su inquinanti, gruppi di inquinanti o indicatori di inquinamento, ***tenendo conto anche del principio di precauzione***, segnalino la necessità di fissare un valore soglia per una sostanza aggiuntiva, di modificare un valore soglia esistente o di reinserire un valore soglia precedentemente stralciato dall'elenco. Se sono fissati o modificati valori soglia a livello dell'Unione, gli Stati membri adeguano a tali valori l'elenco dei valori soglia applicati nel loro territorio.

*Emendamento*

***4 bis) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:***

"7. La Commissione pubblica una relazione ***sui valori soglia nazionali di cui al paragrafo 1, lettera b), un anno dopo che gli Stati membri hanno comunicato tali informazioni all'ECHA*** a norma del paragrafo 5."

*Emendamento*

L'elenco di controllo contiene un ***minimo*** di cinque sostanze o gruppi di sostanze ***che destano nuova preoccupazione selezionati tra le sostanze che, stando alle informazioni disponibili, comprese quelle di cui al quarto comma, potrebbero presentare un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico a livello di Unione e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti, tranne nel caso in cui il numero di sostanze o gruppi di sostanze che, stando alle***

*dati di monitoraggio sono insufficienti. Nell'elenco di controllo figurano anche le sostanze che destano nuove preoccupazioni.*

*informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico a livello di Unione tra cui effettuare la selezione sia inferiore a cinque, nel qual caso l'elenco di controllo contiene tutte le sostanze in questione.*

*Oltre al numero minimo di sostanze o gruppi di sostanze, l'elenco di controllo può anche contenere indicatori di inquinamento.*

*L'elenco di controllo* specifica le matrici per i controlli e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali matrici e metodi non comportano costi eccessivi per le autorità competenti.

#### **Emendamento 86**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 2 – punto 28**

Direttiva 2006/118/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 3

##### *Testo della Commissione*

Nell'elenco di controllo figureranno anche le microplastiche e determinati geni di resistenza antimicrobica non appena saranno individuati *metodi adeguati* per il loro *monitoraggio*.

##### *Emendamento*

*Sono individuati quanto prima e in ogni caso entro [il primo giorno del mese successivo a un periodo di 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] metodi adeguati per il monitoraggio delle microplastiche e di determinati geni di resistenza antimicrobica. Nell'elenco di controllo figureranno anche le microplastiche e determinati geni di resistenza antimicrobica non appena tali metodi di monitoraggio saranno individuati, conformemente all'articolo 6 bis, paragrafo 2, comma 1. La Commissione valuta inoltre se sia necessario inserire i solfati nel primo elenco di controllo per migliorare la disponibilità di dati sulla loro presenza in relazione all'ambito di applicazione della presente direttiva.*

#### **Emendamento 87**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 2 – punto 28**

Direttiva 2006/118/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 4 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

L'ECHA elabora relazioni scientifiche per assistere la Commissione nella selezione delle sostanze da includere nell'elenco di controllo, tenendo conto delle seguenti informazioni:

*Emendamento*

L'ECHA elabora relazioni scientifiche per assistere la Commissione nella selezione delle sostanze **e degli indicatori di inquinamento** da includere nell'elenco di controllo, tenendo conto delle seguenti informazioni:

**Emendamento 88**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 28**

Direttiva 2006/118/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 4 – lettera f

*Testo della Commissione*

f) progetti di ricerca e pubblicazioni scientifiche, comprese informazioni su tendenze e previsioni basate sulla modellizzazione o su altre valutazioni di previsione **e dati e informazioni ottenuti** attraverso le tecnologie di telerilevamento, l'osservazione della Terra (servizi Copernicus), i sensori e i dispositivi in situ, o i dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, dall'analisi e dal trattamento avanzati dei dati;

*Emendamento*

f) progetti di ricerca e pubblicazioni **e prove** scientifiche, comprese informazioni **sull'impatto dei contaminanti materiali e termici nonché sugli impatti delle attività estrattive e infrastrutturali in superficie e sotterranee sugli ecosistemi delle acque sotterranee e sugli ecosistemi dipendenti dalle acque sotterranee nonché sulla loro biodiversità, informazioni** su tendenze e previsioni basate sulla modellizzazione o su altre valutazioni di previsione, **nonché informazioni e dati raccolti** attraverso le tecnologie di telerilevamento, l'osservazione della Terra (servizi Copernicus), i sensori e i dispositivi in situ, o i dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale **e** dall'analisi e dal trattamento avanzati dei dati;

**Emendamento 89**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 28**

Direttiva 2006/118/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 2 – comma 1

*Testo della Commissione*

Il primo elenco di controllo è istituito entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. A partire da tale data l'elenco di controllo è aggiornato ogni 36 mesi.

*Emendamento*

Il primo elenco di controllo è istituito entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. A partire da tale data l'elenco di controllo è aggiornato **al più tardi** ogni 36 mesi **o più frequentemente qualora emergano nuove prove scientifiche che richiedano**

***L'aggiornamento dell'elenco nel periodo transitorio tra le singole revisioni.***

**Emendamento 90**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 28**

Direttiva 2006/118/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli Stati membri valutano ogni due anni l'impatto sulla qualità delle acque delle attività industriali legate alla transizione energetica e informano la Commissione in merito alle nuove minacce individuate affinché possa aggiornare di conseguenza l'elenco di controllo. La valutazione è facilmente accessibile al pubblico.***

**Emendamento 91**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 28**

Direttiva 2006/118/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 3 – comma 2

*Testo della Commissione*

Lo Stato membro seleziona almeno **una stazione** di monitoraggio, più il numero di stazioni pari alla sua superficie totale, in km<sup>2</sup>, di corpi idrici sotterranei divisa per **60 000** (arrotondato al numero intero più vicino).

*Emendamento*

Lo Stato membro seleziona almeno **due stazioni** di monitoraggio, più il numero di stazioni pari alla sua superficie totale, in km<sup>2</sup>, di corpi idrici sotterranei divisa per **30 000** (arrotondato al numero intero più vicino).

**Emendamento 92**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)**

Direttiva 2006/118/CE

Articolo 6 bis bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***6 bis) è inserito il seguente articolo:  
"Articolo 6 bis bis  
Miglioramento della protezione degli ecosistemi delle acque sotterranee  
Entro [OP: inserire la data corrispondente a quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione pubblica una valutazione degli impatti di elementi fisico-chimici quali il pH, l'ossigenazione e la temperatura sulla salute degli***

*ecosistemi delle acque sotterranee, corredata, se del caso, da una proposta legislativa volta a rivedere di conseguenza la presente direttiva, al fine di fissare i parametri corrispondenti, stabilire metodi di monitoraggio armonizzati e definire la nozione di "buono stato ecologico" in riferimento alle acque sotterranee."*

**Emendamento 93**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – punto 6 ter (nuovo)**  
Direttiva 2006/118/CE  
Articolo 6 bis ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*  
*6 ter) è inserito il seguente articolo:*  
*"Articolo 6 bis ter*  
*Trattamento specifico per le zone di elevato valore ecologico, elevata vulnerabilità o elevato inquinamento*  
*La Commissione, entro ... [non oltre quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], pubblica una valutazione concernente lo stato chimico delle zone di elevato valore ecologico, elevata vulnerabilità o elevato inquinamento, come grotte e zone carsiche, ex siti industriali e altre zone storicamente inquinate, corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica della presente direttiva."*

**Emendamento 94**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – punto 6 quater (nuovo)**  
Direttiva 2006/118/CE  
Articolo 6 bis quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*  
*6 quater) è inserito il seguente articolo:*  
*"Articolo 6 bis quater*  
*Entro il ... [un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione presenta una valutazione d'impatto in cui esamina la possibilità di includere nella presente direttiva un meccanismo di responsabilità estesa del produttore, che garantisca che i produttori che immettono sul mercato prodotti contenenti una delle sostanze o*

*dei composti di cui all'allegato I oppure le sostanze che destano nuova preoccupazione figuranti nell'elenco di controllo previsto dalla presente direttiva contribuiscano ai costi relativi ai programmi di monitoraggio di cui all'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE. La valutazione d'impatto è corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica della presente direttiva."*

**Emendamento 95**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 6 quinquies (nuovo)**

Direttiva 2006/118/CE

Articolo 6 bis quinquies (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6 quinquies) è inserito l'articolo seguente:**

**"Articolo 6 bis quinquies**

**Impianto di monitoraggio europeo**

**Entro il ... [un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la**

**Commissione istituisce un impianto di**

**monitoraggio congiunto incaricato di**

**gestire gli obblighi di monitoraggio laddove richiesto dagli Stati membri.**

**La Commissione definisce il funzionamento dell'impianto di monitoraggio, inclusi i seguenti aspetti:**

**a) il carattere volontario del ricorso**

**all'impianto di monitoraggio, che non**

**pregiudica i provvedimenti già presi dagli Stati membri;**

**b) le procedure operative per gli Stati**

**membri che intendono avvalersi**

**dell'impianto di monitoraggio, tra cui**

**l'obbligo di notificare alla Commissione le loro esatte esigenze o capacità di**

**monitoraggio, gli specifici protocolli per la gestione dei campioni e il periodo per cui intendono avvalersi del meccanismo;**

**c) le fonti di finanziamento, che possono**

**includere i pertinenti programmi e fondi**

**strutturali dell'Unione come pure contributi del settore privato, tra l'altro provenienti dal**

**meccanismo di responsabilità estesa del produttore, una volta istituito a norma**

**dell'articolo 6 bis quater.";**

**Emendamento 96**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – punto 29**  
Direttiva 2006/118/CE  
Articolo 8 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. La Commissione riesamina, per la prima volta entro [OP: inserire la data corrispondente a *sei* anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni *sei* anni, l'elenco degli inquinanti che figura nell'allegato I, le norme di qualità relative a tali inquinanti di cui al medesimo allegato e l'elenco degli inquinanti e gli indicatori che figurano all'allegato II, parte B.

**Emendamento 97**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – punto 29**  
Direttiva 2006/118/CE  
Articolo 8 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 8 bis,*** al fine di modificare l'allegato I per adeguarlo al progresso tecnico e scientifico aggiungendo o stralciando gli inquinanti delle acque sotterranee e le relative norme di qualità ivi stabilite *e* di modificare la parte B per adeguarla al progresso tecnico e scientifico aggiungendo inquinanti o indicatori per i quali gli Stati membri devono prendere in considerazione la possibilità di fissare valori soglia nazionali.

**Emendamento 98**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – punto 29**  
Direttiva 2006/118/CE  
Articolo 8 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

4. Nell'adottare gli atti delegati di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione tiene conto

*Emendamento*

1. La Commissione riesamina, per la prima volta entro [OP: inserire la data corrispondente a *quattro* anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni *quattro* anni, l'elenco degli inquinanti che figura nell'allegato I, le norme di qualità relative a tali inquinanti di cui al medesimo allegato e l'elenco degli inquinanti e gli indicatori che figurano all'allegato II, parte B.

*Emendamento*

2. ***Sulla base di detta revisione, la Commissione presenta, se opportuno, proposte legislative*** al fine di modificare l'allegato I per adeguarlo al progresso tecnico e scientifico aggiungendo o stralciando gli inquinanti delle acque sotterranee e le relative norme di qualità ivi stabilite. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 8 bis, al fine*** di modificare la parte B ***dell'allegato II*** per adeguarla al progresso tecnico e scientifico aggiungendo inquinanti o indicatori per i quali gli Stati membri devono prendere in considerazione la possibilità di fissare valori soglia nazionali.

delle relazioni scientifiche elaborate dall'ECHA a norma del paragrafo 6.

Commissione tiene conto delle relazioni scientifiche elaborate dall'ECHA a norma del paragrafo 6.

#### **Emendamento 99**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 2 – punto 29**

Direttiva 2006/118/CE

Articolo 8 – paragrafo 6 – lettera f

##### *Testo della Commissione*

f) i programmi di ricerca e le pubblicazioni scientifiche dell'Unione, comprese le informazioni ottenute attraverso le tecnologie di telerilevamento, l'osservazione della Terra (servizi Copernicus), i sensori e i dispositivi in situ o i dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte *dall'intelligenza artificiale, dall'analisi e dal* trattamento avanzati dei dati;

##### *Emendamento*

f) i programmi di ricerca e le pubblicazioni scientifiche dell'Unione, comprese le informazioni **aggiornate** ottenute attraverso le tecnologie di telerilevamento, l'osservazione della Terra (servizi Copernicus), i sensori e i dispositivi in situ o i dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte **dalle migliori tecniche disponibili, che potrebbero includere** *l'intelligenza artificiale, l'analisi e il* trattamento avanzati dei dati;

#### **Emendamento 100**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 2 – punto 29**

Direttiva 2006/118/CE

Articolo 8 – paragrafo 6 – lettera g

##### *Testo della Commissione*

g) commenti e informazioni dei portatori di interessi.

##### *Emendamento*

g) commenti e informazioni dei portatori di interessi, **comprese le autorità nazionali di regolazione e altri organi competenti.**

#### **Emendamento 101**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 2 – punto 29**

Direttiva 2006/118/CE

Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**6 bis. Entro il 12 gennaio 2025 la Commissione elabora orientamenti tecnici sui metodi di analisi per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche comprese nel parametro "PFAS – totale". Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente**

*all'articolo 8 bis, al fine di modificare la presente direttiva definendo uno standard di qualità per il parametro "PFAS – totale" e modificando l'allegato I di conseguenza. La Commissione adotta tali atti delegati entro il 12 gennaio 2026.*

**Emendamento 102**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – punto 29**  
Direttiva 2006/118/CE  
Articolo 8 – paragrafo 7

*Testo della Commissione*

7. Ogni **sei** anni l'ECHA redige e pubblica una relazione che sintetizza le risultanze del riesame di cui ai paragrafi 2 e 3. La prima relazione è presentata alla Commissione il [OP: inserire data corrispondente a **cinque** anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].";

*Emendamento*

7. Ogni **quattro** anni l'ECHA redige e pubblica una relazione che sintetizza le risultanze del riesame di cui ai paragrafi 2 e 3. La prima relazione è presentata alla Commissione il [OP: inserire data corrispondente a **tre** anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].";

**Emendamento 103**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – punto 30**  
Direttiva 2006/118/CE  
Articolo 8 bis – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafi **1** e **2**, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva].

*Emendamento*

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafi **2** e **3**, **e all'articolo 6 bis** è conferito alla Commissione per un periodo **di sei anni** a decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

**Emendamento 104**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – punto 30**  
Direttiva 2006/118/CE  
Articolo 8 bis – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafi **1** e **2**, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore.

*Emendamento*

3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafi **2** e **3**, **e all'articolo 6 bis** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore.

**Emendamento 105**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 30**

Direttiva 2006/118/CE

Articolo 8 bis – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

*Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

**Emendamento 106**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 30**

Direttiva 2006/118/CE

Articolo 8 bis – paragrafo 6

*Testo della Commissione*

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafi **1** e **2**, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

*Emendamento*

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafi **2** e **3**, **e dell'articolo 6 bis** entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

**Emendamento 107**

**Proposta di direttiva**

## Articolo 2 – punto 36

Direttiva 2006/118/CE

Allegato IV – parte B – punto 1 – parte introduttiva

### *Testo della Commissione*

"Il punto di partenza per attuare le misure atte a provocare l'inversione delle tendenze significative e durature all'aumento corrisponde al momento in cui la concentrazione di inquinanti raggiunge il 75 % dei valori parametrici delle norme di qualità delle acque sotterranee di cui all'allegato I e dei valori soglia stabiliti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), a meno che:".

### *Emendamento*

"Il punto di partenza per attuare le misure atte a provocare l'inversione delle tendenze significative e durature all'aumento, **comprese le tendenze stagionali ascendenti causate, tra l'altro, dal basso scarico di un corpo idrico**, corrisponde al momento in cui la concentrazione di inquinanti raggiunge il 75 % dei valori parametrici delle norme di qualità delle acque sotterranee di cui all'allegato I e dei valori soglia stabiliti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), a meno che:".

## Emendamento 108

### Proposta di direttiva

#### Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 1

### *Testo in vigore*

"Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva istituisce standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e per **alcuni altri inquinanti come previsto all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE**, al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali e conformemente alle disposizioni e agli obiettivi dell'articolo 4 **di tale** direttiva.";

### *Emendamento*

**(1 bis) l'articolo 1 è così modificato:**

"Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva istituisce standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e per **le sostanze pericolose prioritarie**, al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali e conformemente alle disposizioni e agli obiettivi dell'articolo 4 **della** direttiva **2000/60/CE**.";

## Emendamento 109

### Proposta di direttiva

#### Articolo 3 – punto 39 – lettera a

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

### *Testo della Commissione*

"1. Sulla scorta delle informazioni raccolte a norma degli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/CE e degli altri dati disponibili, gli Stati membri istituiscono un inventario, comprendente carte topografiche, se disponibili, delle emissioni, degli scarichi e

### *Emendamento*

"1. Sulla scorta delle informazioni raccolte a norma degli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/CE, **del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 bis</sup>** e degli altri dati disponibili, gli Stati membri istituiscono un inventario,

delle perdite di tutte le sostanze prioritarie inserite nell'allegato I, parte A, della presente direttiva e di tutti gli inquinanti inseriti nell'allegato II, parte A, della stessa, e relativi a ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico all'interno del loro territorio; nell'inventario figurano, ove opportuno, le concentrazioni di tali sostanze e inquinanti nei sedimenti e nel biota.

comprendente carte topografiche, se disponibili, delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di tutte le sostanze prioritarie inserite nell'allegato I, parte A, della presente direttiva e di tutti gli inquinanti inseriti nell'allegato II, parte A, della stessa, e relativi a ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico all'interno del loro territorio; nell'inventario figurano, ove opportuno, le concentrazioni di tali sostanze e inquinanti nei sedimenti e nel biota.

---

***1 bis OP: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento COM (2022) 157***

#### **Emendamento 110**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 3 – punto 39 – lettera a**

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli inventari delle emissioni sono messi a disposizione in banche dati elettroniche aggiornate periodicamente e facilmente accessibili al pubblico.***

#### **Emendamento 111**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 3 – punto 39 – lettera a**

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

*Testo della Commissione*

***Il primo comma non si applica alle emissioni, agli scarichi e alle perdite comunicati alla Commissione per via elettronica a norma del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio. <sup>65+</sup>." ;***

*Emendamento*

***soppresso***

---

***<sup>65+</sup>OP: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento COM (2022) 157***

#### **Emendamento 112**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 3 – punto 39 – lettera c**

Direttiva 2008/105/CE

*Testo della Commissione*

"4. Gli Stati membri aggiornano gli inventari nell'ambito del riesame delle analisi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE e provvedono a che le emissioni **non** comunicate al portale sulle emissioni industriali istituito dal regolamento (UE) .../...++ siano pubblicate nei rispettivi piani di gestione dei bacini idrografici aggiornati in conformità dell'articolo 13, paragrafo 7, di tale direttiva.

*Emendamento*

"4. Gli Stati membri aggiornano gli inventari nell'ambito del riesame delle analisi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE e provvedono a che le emissioni, **comprese quelle** comunicate al portale sulle emissioni industriali istituito dal regolamento (UE) .../...++, siano pubblicate nei rispettivi piani di gestione dei bacini idrografici aggiornati in conformità dell'articolo 13, paragrafo 7, di tale direttiva.

**Emendamento 113**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – punto 39 – lettera c**

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 3

*Testo della Commissione*

***Per le sostanze prioritarie o gli inquinanti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009, i valori possono essere calcolati come la media dei tre anni precedenti al completamento delle analisi di cui al primo comma.***

*Emendamento*

**soppresso**

**Emendamento 114**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – punto 40**

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 7 bis – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

"1. Per le sostanze prioritarie che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 528/2012, (UE) 2019/6\* del Parlamento europeo e del Consiglio o nell'ambito di applicazione delle direttive 2001/83/CE\*\*, 2009/128/CE\*\*\* e 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione valuta, **quale parte della relazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE**, se le misure in vigore a livello dell'Unione e degli Stati membri siano sufficienti a conseguire gli SQA per le sostanze prioritarie e l'obiettivo

*Emendamento*

"1. Per le sostanze prioritarie che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 528/2012, (UE) 2019/6\* del Parlamento europeo e del Consiglio o nell'ambito di applicazione delle direttive 2001/83/CE\*\*, 2009/128/CE\*\*\* e 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, **ogni due anni** la Commissione valuta se le misure in vigore a livello dell'Unione e degli Stati membri siano sufficienti a conseguire gli SQA per le sostanze prioritarie e l'obiettivo di arresto o di graduale eliminazione di scarichi,

di arresto o di graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite di sostanze pericolose prioritarie conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE.

emissioni e perdite di sostanze pericolose prioritarie conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE.

#### **Emendamento 115**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 3 – punto 40**

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 7 bis – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***La gerarchia di misure da adottare dà priorità alle restrizioni e ad altre misure di controllo alla fonte. A tale riguardo, la Commissione presenta, ove opportuno, proposte per modificare gli atti giuridici dell'Unione al fine di garantire che gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze prioritarie siano eliminati alla fonte.***

#### **Emendamento 116**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 3 – punto 4 bis (nuovo)**

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 7 bis – paragrafo 2

##### *Testo in vigore*

"2. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo **conformemente al calendario stabilito nell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE** e correda tale relazione con opportune proposte, anche in materia di misure di controllo.";

##### *Emendamento*

***4 bis) all'articolo 7 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:***

"2. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo **entro sei mesi da detta valutazione** e correda tale relazione con opportune proposte, anche in materia di misure di controllo.";

#### **Emendamento 117**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 3 – punto 41**

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 8 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

"1. La Commissione riesamina, per la prima volta entro il [OP: inserire la data =

##### *Emendamento*

"1. La Commissione riesamina, per la prima volta entro il [OP: inserire la data =

*sei* anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni *sei* anni, l'elenco delle sostanze prioritarie e gli SQA corrispondenti che figurano nell'allegato I, parte A, e l'elenco degli inquinanti che figura nell'allegato II, parte A.

#### **Emendamento 118**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 3 – punto 41**

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

2. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis*, tenendo conto delle relazioni scientifiche elaborate dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) a norma del paragrafo 6 del presente articolo, al fine di modificare l'allegato I per adeguarlo al progresso scientifico e tecnologico:

#### **Emendamento 119**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 3 – punto 41**

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) il rischio rappresentato dagli inquinanti, compresi il loro pericolo, le concentrazioni ambientali *e* la concentrazione al di sopra della quale si possono prevedere effetti;

#### **Emendamento 120**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 3 – punto 41**

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

*quattro* anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni *quattro* anni, l'elenco delle sostanze prioritarie e gli SQA corrispondenti che figurano nell'allegato I, parte A, e l'elenco degli inquinanti che figura nell'allegato II, parte A.

##### *Emendamento*

2. *Sulla base di detta revisione, la Commissione presenta, se opportuno, proposte legislative*, tenendo conto delle relazioni scientifiche elaborate dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) a norma del paragrafo 6 del presente articolo, al fine di modificare l'allegato I per adeguarlo al progresso scientifico e tecnologico:

##### *Emendamento*

a) il rischio rappresentato dagli inquinanti, compresi il loro pericolo, le concentrazioni ambientali, la concentrazione al di sopra della quale si possono prevedere effetti *e i loro effetti cumulativi*;

##### *Emendamento*

*6 bis. Entro il 12 gennaio 2025 la Commissione elabora orientamenti tecnici sui metodi di analisi per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche comprese nei*

*parametri "PFAS – totale". Entro il 12 gennaio 2026 la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 9 bis, al fine di modificare la presente direttiva definendo uno standard di qualità per il parametro "PFAS – totale" e modificando l'allegato I di conseguenza.*

#### **Emendamento 121**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 3 – punto 41**

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 8 – paragrafo 6 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*6 ter. Entro il ... [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione elabora orientamenti tecnici sui metodi di analisi per quanto riguarda il monitoraggio dei bisfenoli, tra cui almeno il bisfenolo A, il bisfenolo B e il bisfenolo S, compresi nel parametro "Bisfenoli – totale". Entro il ... [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 9 bis, al fine di modificare la presente direttiva definendo uno SQA per il parametro "Bisfenoli – totale" con un approccio che preveda il fattore di potenza relativa, e modificando l'allegato I di conseguenza.*

#### **Emendamento 122**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 3 – punto 41**

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 8 – paragrafo 7

*Testo della Commissione*

7. Ogni **sei** anni l'ECHA redige e pubblica una relazione che sintetizza le risultanze delle relazioni scientifiche elaborate a norma del paragrafo 6. La prima relazione è presentata alla Commissione il [OP: inserire data corrispondente a **cinque** anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].";

*Emendamento*

7. Ogni **quattro** anni l'ECHA redige e pubblica una relazione che sintetizza le risultanze delle relazioni scientifiche elaborate a norma del paragrafo 6. La prima relazione è presentata alla Commissione il [OP: inserire data corrispondente a **tre** anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].";

#### **Emendamento 123**

##### **Proposta di direttiva**

### Articolo 3 – punto 42

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 8 bis – paragrafo 1 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri **possono presentare** l'entità di eventuali deviazioni dal valore degli SQA per le sostanze di cui al primo comma, lettere a), b) e c), nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati a norma dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri che forniscono le mappe supplementari di cui al primo comma cercano di garantirne l'intercomparabilità a livello di bacino idrografico e di Unione e mettono a disposizione i dati a norma delle direttive 2003/4/CE, 2007/2/CE\* e (UE) 2019/1024\*\* del Parlamento europeo e del Consiglio.

#### *Emendamento*

Gli Stati membri **presentano** l'entità di eventuali deviazioni dal valore degli SQA per le sostanze di cui al primo comma, lettere a), b) e c), nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati a norma dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri che forniscono le mappe supplementari di cui al primo comma cercano di garantirne l'intercomparabilità a livello di bacino idrografico e di Unione e mettono a disposizione i dati a norma delle direttive 2003/4/CE, 2007/2/CE\* e (UE) 2019/1024\*\* del Parlamento europeo e del Consiglio.

### Emendamento 124

#### Proposta di direttiva

### Articolo 3 – punto 42

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 8 bis – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. I monitoraggi degli Stati membri per le sostanze classificate nell'allegato I, parte A, come sostanze che si comportano come PBT ubiquitarie possono essere meno intensivi rispetto a quanto prescritto per le sostanze prioritarie ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della presente direttiva e dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE, purché tali monitoraggi siano rappresentativi e sia disponibile un riferimento statisticamente valido per la presenza di tali sostanze nell'ambiente acquatico. A titolo indicativo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, secondo comma, della presente direttiva, il monitoraggio dovrebbe essere effettuato ogni tre anni, sempre che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non giustifichino un altro intervallo.

#### *Emendamento*

2. I monitoraggi degli Stati membri per le sostanze classificate nell'allegato I, parte A, come sostanze che si comportano come PBT ubiquitarie **e che non sono più autorizzate né utilizzate nell'Unione** possono essere meno intensivi rispetto a quanto prescritto per le sostanze prioritarie ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della presente direttiva e dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE, purché tali monitoraggi siano rappresentativi e sia disponibile un riferimento statisticamente valido per la presenza di tali sostanze nell'ambiente acquatico. A titolo indicativo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, secondo comma, della presente direttiva, il monitoraggio dovrebbe essere effettuato ogni tre anni, sempre che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non giustifichino un altro intervallo.

### Emendamento 125

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – punto 42**  
Direttiva 2008/105/CE  
Articolo 8 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. La Commissione, entro 12 mesi dal periodo di due anni di cui al paragrafo 3, pubblica una relazione sull'affidabilità dei metodi basati sugli effetti confrontando i risultati basati sugli effetti con i risultati ottenuti con i metodi convenzionali per il monitoraggio delle tre sostanze ad azione estrogena di cui al paragrafo 3, in vista della possibile fissazione futura di valori limite basati sugli effetti.**

**Quando i metodi basati sugli effetti potranno essere utilizzati anche per altre sostanze, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis per integrare la presente direttiva aggiungendo l'obbligo per gli Stati membri di utilizzare i metodi basati sugli effetti, parallelamente ai metodi di monitoraggio convenzionali, per effettuare il monitoraggio al fine di valutare la presenza di tali sostanze nei corpi idrici.**

**Emendamento 126**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – punto 43**  
Direttiva 2008/105/CE  
Articolo 8 ter – paragrafo 1 – comma 2

*Testo della Commissione*

L'elenco di controllo contiene **al massimo dieci** sostanze o gruppi di sostanze **alla volta e** specifica le matrici per i controlli e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali matrici e metodi non comportano costi eccessivi per le autorità competenti. **Le sostanze da includere nell'elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico e per le quali i**

*Emendamento*

L'elenco di controllo contiene **come minimo cinque** sostanze o gruppi di sostanze **che destano nuove preoccupazioni selezionati tra le sostanze che, stando alle informazioni disponibili, incluse le informazioni di cui al quarto comma, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti, salvo nel caso in cui il numero di sostanze o gruppi di sostanze che, stando alle**

*dati di monitoraggio sono insufficienti. Nell'elenco di controllo figurano anche le sostanze che destano nuove preoccupazioni.*

*informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico tra cui effettuare la selezione è inferiore a cinque, nel qual caso l'elenco di controllo contiene tutte le sostanze in questione. Oltre al numero minimo di sostanze o gruppi di sostanze, l'elenco di controllo può anche contenere indicatori di inquinamento.*

*L'elenco di controllo* specifica le matrici per i controlli e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali matrici e metodi non comportano costi eccessivi per le autorità competenti.

#### **Emendamento 127**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 3 – punto 43**

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 8 ter – paragrafo 1 – comma 3

##### *Testo della Commissione*

Nell'elenco di controllo figureranno anche le microplastiche e determinati geni di resistenza antimicrobica non appena saranno individuati metodi *adeguati per il loro* monitoraggio.

##### *Emendamento*

*Metodi adeguati per il monitoraggio delle microplastiche e di determinati geni di resistenza antimicrobica sono individuati al più presto e in ogni caso entro [il primo giorno del mese successivo a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Conformemente al paragrafo 2, nell'elenco di controllo figureranno anche le microplastiche e determinati geni di resistenza antimicrobica non appena saranno individuati **tali** metodi di monitoraggio. **La Commissione valuta inoltre se sia necessario includere nell'elenco di controllo solfati, xantati e metaboliti non rilevanti dei pesticidi per migliorare la disponibilità di dati sulla loro presenza in relazione all'ambito di applicazione della presente direttiva.***

#### **Emendamento 128**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 3 – punto 43**

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 8 ter – paragrafo 1 – comma 4 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

L'ECHA elabora relazioni scientifiche per

##### *Emendamento*

L'ECHA elabora relazioni scientifiche per

assistere la Commissione nella selezione delle sostanze da includere nell'elenco di controllo, tenendo conto delle seguenti informazioni:

assistere la Commissione nella selezione delle sostanze **e degli indicatori di inquinamento** da includere nell'elenco di controllo, tenendo conto delle seguenti informazioni:

#### **Emendamento 129**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 3 – punto 43**

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 8 ter – paragrafo 1 – comma 4 – lettera e

##### *Testo della Commissione*

e) progetti di ricerca e pubblicazioni scientifiche, comprese informazioni su tendenze e previsioni basate sulla modellizzazione o su altre valutazioni di previsione **e dati e** informazioni **ottenuti** attraverso le tecnologie di telerilevamento, l'osservazione della Terra (servizi Copernicus), i sensori e i dispositivi in situ o i dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità **offerte** dall'intelligenza artificiale, dall'analisi e dal trattamento avanzati dei dati;

##### *Emendamento*

e) progetti di ricerca e pubblicazioni **e prove** scientifiche, comprese informazioni su tendenze e previsioni basate sulla modellizzazione o su altre valutazioni di previsione, **come pure** informazioni **e dati raccolti** attraverso le tecnologie di telerilevamento, l'osservazione della Terra (servizi Copernicus), i sensori e i dispositivi in situ o i dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità **presentate** dall'intelligenza artificiale **e** dall'analisi e dal trattamento avanzati dei dati;

#### **Emendamento 130**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 3 – punto 43**

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 8 ter – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. L'elenco di controllo è aggiornato entro il [OP: inserire la data = l'ultimo giorno del ventitreesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni 36 mesi. Nell'aggiornare l'elenco di controllo la Commissione stralcia dall'elenco esistente qualsiasi sostanza di cui ritiene possibile valutare il rischio per l'ambiente acquatico senza ulteriori dati di monitoraggio. Una volta completato l'aggiornamento, una singola sostanza o un gruppo di sostanze possono essere mantenuti nell'elenco di controllo per un periodo massimo di altri tre anni se sono necessari ulteriori dati di monitoraggio per valutarne il rischio per l'ambiente acquatico. L'elenco di controllo

##### *Emendamento*

2. L'elenco di controllo è aggiornato entro il [OP: inserire la data = l'ultimo giorno del ventitreesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente **al più tardi** ogni 36 mesi, **oppure più frequentemente se emergono nuove prove scientifiche che comportano la necessità di aggiornare l'elenco nel periodo compreso tra i singoli riesami.**

aggiornato comprende anche una o più nuove sostanze che la Commissione, sulla base delle relazioni scientifiche elaborate dall'ECHA, ritiene costituiscano un rischio per l'ambiente acquatico.

***Gli Stati membri valutano ogni due anni l'impatto sulla qualità delle acque delle attività industriali legate alla transizione energetica e informano la Commissione in merito alle nuove minacce individuate in modo che essa possa aggiornare di conseguenza l'elenco di controllo. La valutazione è facilmente accessibile al pubblico.***

Nell'aggiornare l'elenco di controllo la Commissione stralcia dall'elenco esistente qualsiasi sostanza di cui ritiene possibile valutare il rischio per l'ambiente acquatico senza ulteriori dati di monitoraggio. Una volta completato l'aggiornamento, una singola sostanza o un gruppo di sostanze possono essere mantenuti nell'elenco di controllo per un periodo massimo di altri tre anni se sono necessari ulteriori dati di monitoraggio per valutarne il rischio per l'ambiente acquatico. L'elenco di controllo aggiornato comprende anche una o più nuove sostanze che la Commissione, sulla base delle relazioni scientifiche elaborate dall'ECHA, ritiene costituiscano un rischio per l'ambiente acquatico.

#### **Emendamento 131**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 3 – punto 43**

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 8 ter – paragrafo 3 – comma 3

##### *Testo della Commissione*

Nel selezionare le stazioni di monitoraggio rappresentative, la frequenza e il calendario stagionale dei monitoraggi per ciascuna sostanza o gruppo di sostanze, gli Stati membri tengono conto degli usi e dell'eventuale frequenza di ritrovamento della sostanza o gruppo di sostanze. La frequenza di monitoraggio non deve essere inferiore a due volte all'anno, ***tranne nel caso delle sostanze sensibili alle variazioni climatiche o stagionali, che sono***

##### *Emendamento*

Nel selezionare le stazioni di monitoraggio rappresentative, la frequenza e il calendario stagionale dei monitoraggi per ciascuna sostanza o gruppo di sostanze, gli Stati membri tengono conto degli usi e dell'eventuale frequenza di ritrovamento della sostanza o gruppo di sostanze. La frequenza di monitoraggio non deve essere inferiore a due volte all'anno. ***La frequenza è superiore***, come stabilito nell'atto di esecuzione che istituisce l'elenco di

*monitorate più spesso* come stabilito nell'atto di esecuzione che istituisce l'elenco di controllo adottato a norma del paragrafo 1.

controllo adottato a norma del paragrafo 1, *per le sostanze sensibili alle variazioni climatiche, incluse le precipitazioni piovose, e per le sostanze la cui concentrazione può verosimilmente avere un'impennata nell'arco di un breve periodo a seguito delle fluttuazioni stagionali nel loro utilizzo.*

#### **Emendamento 132**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 3 – punto 7 bis (nuovo)**

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 8 ter bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(7 bis) è inserito il seguente articolo 8 ter bis:*

*"Articolo 8 ter bis*

*Entro [un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la*

*Commissione presenta una valutazione d'impatto in cui esamina la possibilità di includere nella presente direttiva un*

*meccanismo di responsabilità estesa del produttore che garantisca che i produttori che immettono sul mercato prodotti*

*contenenti una delle sostanze o dei composti di cui all'allegato I oppure le sostanze che destano nuova*

*preoccupazione figuranti nell'elenco di controllo previsto dalla presente direttiva contribuiscano ai costi relativi ai*

*programmi di monitoraggio di cui all'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE.*

*La valutazione d'impatto è corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica della presente direttiva.";*

#### **Emendamento 133**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 3 – punto 7 ter (nuovo)**

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 8 ter ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*7 ter) è inserito il seguente articolo:*

*"Articolo 8 ter ter*

*Impianto di monitoraggio europeo*

*Entro [un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la*

*Commissione istituisce un impianto di monitoraggio congiunto incaricato di gestire gli obblighi di monitoraggio laddove richiesto dagli Stati membri. La Commissione definisce il funzionamento dell'impianto di monitoraggio, inclusi i seguenti aspetti:*

- a) il carattere volontario del ricorso all'impianto di monitoraggio, che non pregiudica i provvedimenti già presi dagli Stati membri;*
- b) le procedure operative per gli Stati membri che intendono avvalersi dell'impianto di monitoraggio, tra cui l'obbligo di notificare alla Commissione le loro esatte esigenze o capacità di monitoraggio, gli specifici protocolli per la gestione dei campioni e il periodo per cui intendono avvalersi del meccanismo;*
- c) le fonti di finanziamento, che possono includere i pertinenti programmi e fondi strutturali dell'Unione come pure contributi del settore privato, tra l'altro provenienti dal meccanismo di responsabilità estesa del produttore, una volta istituito a norma dell'articolo 8 ter bis.";*

**Emendamento 134**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – punto 44**  
 Direttiva 2008/105/CE  
 Articolo 8 quinquies – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*  
**3 bis. Nella fissazione e nell'applicazione di SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici, gli Stati membri possono tenere conto della biodisponibilità dei metalli.**

**Emendamento 135**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – punto 8 bis (nuovo)**  
 Direttiva 2008/105/CE  
 Articolo 9 bis – paragrafo 2

*Testo in vigore*

2. Il potere di adottare atti delegati di

*Emendamento*  
**(8 bis) all'articolo 9 bis, il paragrafo 2 è così modificato:**  
 "2. Il potere di adottare atti delegati di

cui all'articolo 3, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere **dal 13 settembre 2013**. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

#### **Emendamento 136**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 3 – punto 8 ter (nuovo)**

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 3

##### *Testo in vigore*

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

#### **Emendamento 137**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 3 – punto 8 quater (nuovo)**

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

cui all'articolo 3, paragrafo 8, **all'articolo 8, paragrafi 3, 6 bis e 6 ter, e all'articolo 8 bis, paragrafo 3 bis**, è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere **da [OP: inserire la data = data di entrata in vigore della presente direttiva]**. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.";

##### *Emendamento*

**8 ter) all'articolo 9 bis, il paragrafo 3 è così modificato:**

"3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 8, **all'articolo 8, paragrafi 3, 6 bis e 6 ter, e all'articolo 8 bis, paragrafo 3 bis**, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

##### *Emendamento*

**8 quater) all'articolo 9 bis è inserito il seguente paragrafo 3 bis:**

**"3 bis. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli**

*esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.";*

## **Emendamento 138**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 3 – punto 8 quinquies (nuovo)**

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 5

#### *Testo in vigore*

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

## **Emendamento 139**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – punto 10 bis (nuovo)**

Direttiva 2000/60/CE

Allegato V – punto 1.3.4. – comma 4

#### *Testo in vigore*

Per il monitoraggio sono fissate frequenze che **tengono** conto della variabilità dei parametri derivante da condizioni sia naturali che antropiche. Il momento in cui effettuare il monitoraggio è scelto in modo da **minimizzare** l'incidenza delle variazioni stagionali **sul risultato** ed assicurare quindi che **quest'ultimo** rispecchi i mutamenti intervenuti nel corpo idrico a **seguito di cambiamenti dovuti alla** pressione antropica. **Per conseguire quest'obiettivo sono effettuati, se necessario, monitoraggi supplementari in stagioni diverse del**

#### *Emendamento*

**8 quinquies) all'articolo 9 bis, il paragrafo 5 è così modificato:**

"5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, **dell'articolo 8, paragrafi 3, 6 bis e 6 ter, e dell'articolo 8 bis, paragrafo 3 bis**, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

#### *Emendamento*

**(10 bis) al punto 1.3.4., il quarto comma è così modificato:**

"Per il monitoraggio sono fissate frequenze che **vengono se necessario incrementate per tenere** conto della variabilità dei parametri derivante da condizioni sia naturali che antropiche. **Inoltre** il momento in cui effettuare il monitoraggio è scelto in modo da **tenere conto dell'incidenza, sulla valutazione dello stato, delle fluttuazioni stagionali dell'utilizzo della sostanza e** delle variazioni stagionali **dei livelli delle acque** ed assicurare quindi che **il risultato** rispecchi i mutamenti intervenuti nel corpo idrico a **causa della** pressione antropica **e**

*medesimo anno.*

*delle variazioni climatiche. Per quanto concerne le sostanze prioritarie sensibili alle variazioni climatiche e le sostanze prioritarie la cui concentrazione può verosimilmente avere un'impennata nell'arco di un breve periodo a seguito delle fluttuazioni stagionali nel loro utilizzo, il monitoraggio è effettuato più frequentemente rispetto alle altre sostanze.";*

#### **Emendamento 140**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Allegato I – punto 18**

Direttiva 2000/60/CE

Allegato V – punto 2.4.5. – comma 4

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri indicano inoltre con un punto nero sulla mappa i corpi idrici sotterranei cui *è impressa*, riguardo alle concentrazioni di un qualsiasi inquinante, *una tendenza ascendente significativa e duratura dovuta* all'impatto di un'attività umana. L'inversione di una di queste tendenze è segnalata sulla mappa da un punto blu.

##### *Emendamento*

Gli Stati membri indicano inoltre con un punto nero sulla mappa i corpi idrici sotterranei cui *sono impresse*, riguardo alle concentrazioni di un qualsiasi inquinante, *tendenze ascendenti significative e durature dovute* all'impatto di un'attività umana, *comprese le tendenze stagionali ascendenti causate, tra l'altro, dal basso scarico di un corpo idrico*. L'inversione di una di queste tendenze è segnalata sulla mappa da un punto blu.

#### **Emendamento 141**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Allegato II – punto 1**

Direttiva 2000/60/CE

Allegato VIII – punto 10

##### *Testo della Commissione*

10. Materia in sospensione, comprese le micro/nanoplastiche

##### *Emendamento*

10. Materia in sospensione, comprese le micro/nanoplastiche, *nonché materie che generano risaputamente micro/nanoplastiche*

#### **Emendamento 142**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Allegato III**

Direttiva 2006/118/CE

Allegato I – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

Nota 1: Le norme di qualità per gli inquinanti di cui alle voci da 3 a 7 si

##### *Emendamento*

Nota 1: Le norme di qualità per gli inquinanti di cui alle voci da 3 a 7 si

applicano a decorrere dal... [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a **18** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa], al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque entro il 22 dicembre 2033.

#### **Emendamento 143**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Allegato III**

Direttiva 2006/118/CE

Allegato I – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

applicano a decorrere dal... [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a **6** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa], al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque entro il 22 dicembre 2033.

*Emendamento*

*Quando per un determinato corpo idrico sotterraneo, in particolare se situato nella rete ecologica di zone speciali di conservazione di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, si considera che le norme di qualità per le acque sotterranee possano impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali specificati all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE per i corpi idrici superficiali connessi o provocare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimica di tali corpi o un danno significativo agli ecosistemi terrestri o delle acque sotterranee che dipendono direttamente dal corpo idrico sotterraneo, sono stabiliti valori soglia più rigorosi conformemente all'articolo 3 e all'allegato II della presente direttiva. I programmi e le misure richiesti in relazione a tali valori soglia si applicano anche alle attività che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 91/676/CEE.*

#### **Emendamento 144**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Allegato III**

Direttiva 2006/118/CE

Allegato I – tabella – riga 4

*Testo della Commissione*

|   |                                                                                                                             |           |                 |                 |                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| 2 | Sostanze attive nei pesticidi, compresi i loro pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione <sup>(4)</sup> | Pesticidi | non applicabile | non applicabile | 0,1 (singolo)               |
|   |                                                                                                                             |           |                 |                 | 0,5 (totale) <sup>(5)</sup> |

(5) «Totale» significa la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio, compresi i corrispondenti metaboliti e i prodotti di degradazione e di reazione.

*Emendamento*

|   |                                                                                                                             |           |                 |                 |                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 2 | Sostanze attive nei pesticidi, compresi i loro pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione <sup>(4)</sup> | Pesticidi | non applicabile | non applicabile | 0,05 (singolo) <sup>(4 bis)</sup> |
|   |                                                                                                                             |           |                 |                 | 0,25 (totale) <sup>(5)</sup>      |

**(4 bis) Questo valore soglia si applica solo in attesa del riesame della Commissione.**

(5) «Totale» significa la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio, compresi i corrispondenti metaboliti e i prodotti di degradazione e di reazione. **Il valore soglia fissato per la somma di tutti i singoli pesticidi si applica solo in attesa del riesame della Commissione.**

**Emendamento 145**

**Proposta di direttiva**

**Allegato III**

Direttiva 2006/118/CE

Allegato I – tabella – riga 5 bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

|       |               |                      |                 |                 |         |
|-------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 3 bis | PFAS - Totale | Sostanze industriali | non applicabile | non applicabile | (7 bis) |
|-------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------|

**(7 bis) La norma di qualità è stabilita dalla Commissione mediante un atto delegato.**

**Emendamento 146**

**Proposta di regolamento**

**Allegato III**

Direttiva 2006/118/CE

Allegato I – tabella – riga 6

*Testo della Commissione*

|   |               |         |          |                 |      |
|---|---------------|---------|----------|-----------------|------|
| 4 | Carbamazepina | Farmaci | 298-46-4 | non applicabile | 0,25 |
|---|---------------|---------|----------|-----------------|------|

*Emendamento*

|   |               |         |          |                 |       |
|---|---------------|---------|----------|-----------------|-------|
| 4 | Carbamazepina | Farmaci | 298-46-4 | non applicabile | 0,025 |
|---|---------------|---------|----------|-----------------|-------|

**Emendamento 147**

**Proposta di direttiva**

**Allegato III**

Direttiva 2006/118/CE

Allegato I – tabella – riga 8

*Testo della Commissione*

|   |                                                       |         |                 |                 |      |
|---|-------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|------|
| 6 | Sostanze attive farmaceutiche — Totale <sup>(8)</sup> | Farmaci | non applicabile | non applicabile | 0,25 |
|---|-------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|------|

*Emendamento*

|   |                                                       |         |                 |                 |       |
|---|-------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------|
| 6 | Sostanze attive farmaceutiche — Totale <sup>(8)</sup> | Farmaci | non applicabile | non applicabile | 0,025 |
|---|-------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------|

**Emendamento 148**

**Proposta di direttiva**

**Allegato III**

Direttiva 2006/118/CE

Allegato I – tabella – riga 9

*Testo della Commissione*

|   |                                        |           |                 |                 |                                                                                        |
|---|----------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Metaboliti non rilevanti dei pesticidi | Pesticidi | non applicabile | non applicabile | 0,1 <sup>(9)</sup> , 1 <sup>(10)</sup> , 2,5 o 5 <sup>(11)</sup> (singolo)             |
|   |                                        |           |                 |                 | 0,5 <sup>(9)</sup> , 5 <sup>(10)</sup> o 12,5 <sup>(11)</sup> (totale) <sup>(12)</sup> |

*(9) Applicabile ai metaboliti non rilevanti per i quali non sono disponibili dati sperimentali affidabili sugli effetti cronici o acuti da essi prodotti sul gruppo tassonomico che si prevede con attendibilità sia il più sensibile.*

*(10) Applicabile ai metaboliti non rilevanti per i quali non sono disponibili dati sperimentali affidabili a sufficienza sugli effetti cronici o acuti da essi prodotti sul gruppo tassonomico che si prevede con attendibilità sia il più sensibile.*

*(11) Applicabile ai metaboliti non rilevanti per i quali sono disponibili dati sperimentali affidabili, o dati altrettanto affidabili ottenuti con metodi alternativi scientificamente convalidati, sugli effetti cronici o acuti da essi prodotti su almeno una specie di alghe, invertebrati e pesci, che consentono di confermare in modo attendibile il gruppo tassonomico più sensibile, e per i quali è possibile calcolare una norma di qualità mediante un approccio deterministico basato su dati sperimentali affidabili sulla tossicità cronica per tale gruppo tassonomico; gli Stati membri possono applicare a tal fine gli ultimi orientamenti stabiliti nell'ambito della strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/CE (documento di orientamento n. 27, aggiornato). Per i metaboliti non rilevanti singoli si applica la norma di qualità di 2,5 a meno che il calcolo con l'approccio deterministico*

*non risulti in un valore più alto, nel qual caso si applica una norma di qualità pari a 5.*

(12) Con "totale" si intende la somma di tutti i singoli metaboliti non rilevanti in ogni categoria di dati, individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio.

*Emendamento*

|   |                                        |           |                 |                 |                              |
|---|----------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 7 | Metaboliti non rilevanti dei pesticidi | Pesticidi | non applicabile | non applicabile | 0,1 (singolo)                |
|   |                                        |           |                 |                 | 0,5 (totale) <sup>(12)</sup> |

(12) Con "totale" si intende la somma di tutti i singoli metaboliti non rilevanti in ogni categoria di dati, individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio.

#### **Emendamento 149**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Allegato IV – punto 1 bis (nuovo)**

Direttiva 2006/118/CE

Allegato II – parte B – titolo

#### *Testo in vigore*

Elenco minimo degli inquinanti e loro indicatori per i quali gli Stati Membri devono ***prendere in considerazione la fissazione di*** valori soglia in conformità dell'Articolo 3

#### *Emendamento*

***(1 bis) nella parte B, il titolo è sostituito dal seguente:***

***"Elenco minimo degli inquinanti e loro indicatori per i quali gli Stati membri devono fissare valori soglia in conformità dell'Articolo 3";***

**Emendamento 150**  
**Proposta di direttiva**  
**Allegato V – punto 2**  
Direttiva 2008/105/CE  
Allegato I – tabella – riga 5  
*Testo della Commissione*

| (1) | (2)      | (3)        | (4)       | (5)       | (6)        | (7)        | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|-----|----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-----|------|------|------|------|
| (3) | Atrazina | Diserbanti | 1912-24-9 | 217-617-8 | <b>0,6</b> | <b>0,6</b> | 2,0 | 2,0 |      |      |      |      |

*Emendamento*

| (1) | (2)      | (3)        | (4)       | (5)       | (6)        | (7)         | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|-----|----------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----|-----|------|------|------|------|
| (3) | Atrazina | Diserbanti | 1912-24-9 | 217-617-8 | <b>0,1</b> | <b>0,01</b> | 2,0 | 2,0 |      |      |      |      |

**Emendamento 151**  
**Proposta di direttiva**  
**Allegato V – punto 2**  
Direttiva 2008/105/CE  
Allegato I – tabella – riga 76  
*Testo della Commissione*

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |

|      |           |            |           |           |                                     |      |       |           |  |  |  |  |
|------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------|------|-------|-----------|--|--|--|--|
| (60) | Glifosato | Diserbanti | 1071-83-6 | 213-997-4 | 0,1 <sup>(25)</sup><br>86,7<br>(26) | 8,67 | 398,6 | 39,8<br>6 |  |  |  |  |
|------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------|------|-------|-----------|--|--|--|--|

*(25) Per l'acqua dolce utilizzata per l'estrazione e la preparazione di acqua potabile.*

*(26) Per l'acqua dolce non utilizzata per l'estrazione e la preparazione di acqua potabile.*

*Emendamento*

|      |           |            |           |           |     |      |       |       |      |      |      |      |
|------|-----------|------------|-----------|-----------|-----|------|-------|-------|------|------|------|------|
| (1)  | (2)       | (3)        | (4)       | (5)       | (6) | (7)  | (8)   | (9)   | (10) | (11) | (12) | (13) |
| (60) | Glifosato | Diserbanti | 1071-83-6 | 213-997-4 | 0,1 | 0,01 | 398,6 | 39,86 |      |      |      |      |

## **Emendamento 152**

### **Proposta di direttiva**

### **Allegato V – punto 2**

Direttiva 2008/105/CE

Allegato I – tabella – riga 86 bis nuova

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

|             |           |                                     |                    |                    |   |   |   |   |  |  |  |  |
|-------------|-----------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|
| (70<br>bis) | Bisfenoli | Sostanze<br>chimiche<br>industriali | non<br>applicabile | non<br>applicabile | * | * | * | * |  |  |  |  |
|-------------|-----------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|

*\* Gli standard di qualità sono stabiliti dalla Commissione mediante un atto delegato.*

### **Emendamento 153**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato V – punto 2**

Direttiva 2008/105/CE

Allegato I – tabella – riga 86 ter nuova

*Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

| (1)         | (2)            | (3)                                   | (4)                | (5)                | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|-------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| (70<br>ter) | PFAS<br>Totale | - Sostanze<br>chimiche<br>industriali | non<br>applicabile | non<br>applicabile | *   | *   | *   | *   |      |      |      |      |

*\* Gli standard di qualità saranno stabiliti dalla Commissione mediante un atto delegato.*

### **Emendamento 154**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato V – punto 2**

Direttiva 2008/105/CE

Allegato I – tabella – riga 86 quater nuova

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

| (1)                    | (2)                                                         | (3)            | (4)                        | (5)                        | (6)         | (7)               | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|-----|-----|------|------|------|------|
| <i>(70<br/>quater)</i> | <i>Sostanze<br/>attive<br/>farmaceuti-<br/>che – Totale</i> | <i>Farmaci</i> | <i>non<br/>applicabile</i> | <i>non<br/>applicabile</i> | <i>0,25</i> | <i>0,02<br/>5</i> |     |     |      |      |      |      |

**Emendamento 155**

**Proposta di direttiva**

**Allegato VI**

Direttiva 2008/105/CE

Allegato II – parte A– punto 10

*Testo della Commissione*

10. Materia in sospensione, comprese le micro/nanoplastiche

*Emendamento*

10. Materia in sospensione, comprese le micro/nanoplastiche, ***nonché materie che generano risaputamente micro/nanoplastiche***

**Emendamento 156**

**Proposta di direttiva**

**Allegato VI**

Direttiva 2008/105/CE

Allegato II – parte B – lettera d bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(d bis) nel fissare standard di qualità ambientale per i metalli, sono presi in considerazione i modelli di biodisponibilità per tenere conto di vari parametri di qualità dell'acqua che incidono sulla biodisponibilità dei metalli.***